



**REGIONE
LAZIO**

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

*- DGR n. 1086 del 20/11/2025 -
corredata DGR n. 1085 del 20/11/2025
contenente la Legge di Stabilità per l'esercizio 2026*

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vincenzo Rutigliano

Dott. Giuseppe Mangano

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio è stato istituito ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*), è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione n. T00151 del 07/07/2021 (pubblicato sul BURL n. 68 del 08/07/2021) ed è composto dal dott. Vincenzo Rutigliano e dal dott. Giuseppe Mangano.

Ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. n. 118/2011, *“il Collegio dei revisori dei conti [...] svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”*. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della suddetta L.R. n. 4/2013, il Collegio dei Revisori esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione, attraverso un *“motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”*.

Il Collegio dei Revisori

- visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
 - ricevute la proposta di legge regionale contenente il bilancio di previsione 2026- 2028 (DGR 1086 del 20/11/2025) corredata della proposta di legge di stabilità 2026 (DGR 1085 del 20/11/2025), sui quali documenti questo Collegio ha lavorato man mano che gli stessi sono stati messi a disposizione dagli uffici, non tralasciando l'obiettivo finale della approvazione dell'intera manovra di bilancio entro il 31 dicembre senza comprimere i tempi della discussione politica su un documento di tale importanza;
- all'unanimità dei voti

delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il Bilancio di previsione 2026-2028, redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011 e con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 e della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, assume valore a tutti gli effetti giuridici ed ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le entrate del titolo VI, le partite di giro, i servizi per conto di terzi ed i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle "tipologie" per le entrate e dai "programmi/titoli" per le spese. Con il documento in esame viene adottato un bilancio di previsione triennale che prevede per il primo anno gli stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa mentre nei due esercizi successivi il bilancio è redatto per sola competenza.

La Regione Lazio applica i seguenti principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011:

- Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1);
- Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2);
- Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3);
- Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4).

Al Collegio sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:

- Proposta di legge regionale relativa alla "Legge di Stabilità 2026" di cui alla DGR 1085 del 20/11/2025;
- Proposta di legge regionale concernente il "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028" di cui alla DGR 1086 del 20/11/2025.

La proposta di legge regionale concernente il "Bilancio di Previsione 2026-2028" si compone di n. 7 articoli e dei seguenti allegati di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 (Allegati da n. 1 a n. 18) e dall'allegato di cui all'articolo 6, comma 5, concernente gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2027 e 2028 degli Enti pubblici dipendenti della Regione Lazio (Allegato n. 19):

- Allegato n. 1: nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. n. 118/2011, comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 11/2020;
- Allegato n. 2: il prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie;

- Allegato n. 3: prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli;
- Allegato n. 4: prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli;
- Allegato n. 5: prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli;
- Allegato n. 6: prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028, recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni;
- Allegato n. 7: quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
- Allegato n. 8: prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
- Allegato n. 9: prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- Allegato n. 10: prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- Allegato n. 11: prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Allegato n. 12: prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Allegato n. 13: elenco concernente le spese obbligatorie;
- Allegato n. 14: elenco concernente le spese impreviste;
- Allegato n. 15: elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2026;
- Allegato n. 16: elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito oltre il 2028;
- Allegato n. 17: elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi;
- Allegato n. 18: elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della L.R. n. 11/2020;
- Allegato n. 19: bilanci di previsione 2026-2028 degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio rappresentati da: Ente Parco regionale dell'Appia antica; Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO); Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL); Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci; Ente Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi; Ente Parco regionale dei Castelli Romani; Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico; Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO); Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A. C. Jemolo"; Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia; Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa; Ente Parco regionale Riviera di Ulisse; Ente regionale Roma Natura; Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini; Ente Parco naturale regionale di Veio. Ai sensi dell'articolo 49,

comma 3 della L.R. n.11/2020, gli enti di cui sopra sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge. Stabilisce il comma 4 dell'articolo 6 che *“La gestione finanziaria degli enti pubblici dipendenti, il cui bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2027-2028, non risulti approvato ai sensi del presente articolo, si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, riguardanti la gestione provvisoria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, fino a quando non intervenga l'approvazione del bilancio di previsione con successiva legge regionale”*.

Alla proposta di legge concernente il “Bilancio di Previsione 2026-2028” è altresì allegata:

- La Relazione Illustrativa a firma dell'Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” on.le Giancarlo Righini;
- La Relazione Tecnica ed il parere di regolarità contabile a firma del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale” dott. Marco Marafini.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 11/2020, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva nella prima seduta successiva all'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

- a) il Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese;
- b) il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macro aggregati e capitoli per le spese. Il bilancio finanziario gestionale provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori

vista

- le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- l'articolo 72 del D. Lgs. n. 118/2011 e gli articoli di cui al Capo II della L.R. n. 4/2013;
- la L.R. n. 11/2020, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- i principi contabili applicabili allegati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”,

che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

tenuto conto

- che il rendiconto 2024 è stato approvato dal Consiglio Regionale con Legge Regionale 8 agosto 2025 n. 13;
- che il controllo contabile, con il metodo del campionamento, è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva e oggettiva nei confronti delle persone che determinano ed attuano gli atti e le operazioni della Giunta regionale;

ha analizzato la documentazione messa a disposizione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei documenti allegati, come richiesto dall'articolo 20, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 123/2011 nonché dall'art. 27, comma 2 della legge regionale n. 4/2013.

PARIFICA del RENDICONTO dell'ESERCIZIO 2024

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali è stato introdotto dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, secondo cui *“Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale”*.

Decisione e relazione si inquadrano in una funzione di controllo in senso ampio, ausiliaria rispetto all'attività di indirizzo del Consiglio regionale in materia di bilancio. Nel caso in cui il giudizio di parificazione metta in luce criticità idonee a incidere, anche solo in prospettiva, sugli equilibri di bilancio, la Regione è tenuta ad adottare le conseguenti misure di “salvaguardia” secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.

Con D.G.R. n. 226 del 18.4.2025 è stato approvato lo schema di rendiconto generale 2024, poi approvato dal Consiglio Regionale con Legge Regionale 8 agosto 2025 n. 13.

Con **Deliberazione 87/2025/PARI** (udienza del 22 luglio 2025) la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha parificato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024: di seguito si riporta il dispositivo della decisione sulla base della lettura datane nel corso dell'udienza:

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio

PARIFICA

il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2024, con i relativi allegati, approvato con delibera di Giunta regionale n. 262 del 18 aprile 2025, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto economico e dello stato patrimoniale, con le seguenti eccezioni:

- residui attivi per € 1.883.631,61, secondo quanto indicato in motivazione;*
- parte vincolata del risultato di amministrazione, nella misura in cui non iscrive il maggior importo di € 1.320.706,93 per pagamenti in favore di KPMG con risorse sanitarie, secondo quanto indicato in parte motiva;*

APPROVA

l'allegata relazione ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, co. 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174;

ORDINA

che i conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Lazio per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE

la trasmissione della presente decisione, con l'unita relazione, al Presidente della Regione Lazio, al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

Il Collegio si riporta al paragrafo conclusivo del presente documento nel quale sono illustrate le principali considerazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in merito ai fatti di gestione 2024 ancora in attesa di completa definizione e che, pertanto, potranno essere oggetto di successivi approfondimenti da parte della Magistratura Contabile.

LEGGE di STABILITÀ 2026

Il Collegio ha esaminato la Legge di Stabilità 2026 di cui alla DGR n. 1085 del 20/11/2025.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge di contabilità regionale (L.R. n. 11/2020) e in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Legge di Stabilità regionale 2026 definisce il quadro di riferimento finanziario del triennio di programmazione attraverso l'adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Di seguito le disposizioni salienti della Legge di Stabilità 2026 che si compone di 24 articoli (compreso l'ultimo che indica l'entrata in vigore), dell'Allegato A, di cui all'articolo 1, e dell'Allegato B di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2, ed è corredata della Relazione illustrativa dell'Assessore al "*Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste*" e della Relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria Generale".

L'articolo 1 definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2026-2028 le cui risultanze sono corrispondentemente imputate nella proposta di legge recante il bilancio finanziario della Regione. Nell'Allegato A alla legge di stabilità regionale è riportato l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028.

L'articolo 2 contiene le disposizioni delle misure fiscali regionali per il triennio, intervenendo sia sull'addizionale regionale IRPEF e sia sull'IRAP. Sulla scorta delle facoltà previste, da ultimo, dall'articolo 1, comma 727 della legge 207/2024, l'articolo 2 detta le disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF da applicare, per gli anni di imposta 2026-2028, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito di seguito riportati:

<i>Aliquota fino a 15.000 euro</i>	<i>1,73%</i>
<i>Aliquota oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro</i>	<i>3,33%</i>
<i>Aliquota oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</i>	<i>3,33%</i>
<i>Aliquota oltre 50.000 euro</i>	<i>3,33%</i>

In tale contesto, si dispone che per l'anno d'imposta 2026, l'aliquota dell'addizionale resta confermata nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro in misura pari all'1,73%, in continuità con quanto già stabilito nel

bilancio scorso. Il gettito complessivo connesso alle disposizioni in esame (maggiore gettito rispetto all'aliquota ordinaria, pari all'1,23%) è valutabile in complessivi 1.264,8 milioni di euro.

Per quel che concerne l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il comma 3 dell'articolo 2 della PL dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 sono determinate in 0,92 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria, in continuità con la maggiorazione applicata con riferimento agli anni di imposta precedenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 stabiliscono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, pari allo 0,92%, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. Sulla base dell'analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all'esercizio 2023, è stato determinato un valore complessivo dell'agevolazione pari a 329.074,00 euro. In via prudenziale, la riproposizione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, richiede una copertura stimata in 0,35 milioni di euro per l'esercizio 2026. Inoltre, le disposizioni di cui al presente articolo prevedono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, pari allo 0,92%, per i comuni montani richiamati nell'allegato B alla PL. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 500.000,00. Sulla base dell'analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all'esercizio 2023, è emerso che l'agevolazione di cui al presente articolo avrebbe interessato 5.547 soggetti passivi, con un onere potenziale pari ad euro 2.702.126,65. In via prudenziale, l'introduzione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, anche tenendo conto del possibile effetto di incentivazione nella localizzazione di nuove attività produttive nei comuni interessati, richiede una copertura stimata in 3,5 milioni di euro per l'esercizio 2026.

Complessivamente, dunque, gli oneri derivanti dalle predette **misure di mitigazione fiscale**, conseguenziali alle minori entrate, **sono pari a complessivi euro 127.750.000,00, per l'esercizio 2026, di cui:**

- **euro 123.900.000,00, in riferimento alle disposizioni in materia di Addizionale IRPEF;**
- **euro 3.850.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP;**

Tali oneri gravano sull'apposito *“Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al*

reddito”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 23/2023.

Il comma 5 dell’articolo 2 dispone la destinazione prioritaria di tutte le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF prevedendo che, al netto delle risorse del fondo per la riduzione della pressione fiscale, le predette entrate siano prioritariamente finalizzate:

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;
- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) al contributo di finanza pubblica previsto nell’articolo 1, comma 527, della legge n. 213/2023 e nell’articolo 1, comma 786, della legge 207/2024;
- d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.

Al comma 7 dell’articolo 2, infine, si dispone la cessazione dell’efficacia delle norme vigenti in materia, coerentemente con le nuove disposizioni previste dal presente articolo.

L’**articolo 3** dispone la modifica all’articolo 3 della l.r. n. 28/2019, stabilendo, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA, la cessazione, a decorrere dall’anno 2026, del conferimento al SSR dell’importo pari a euro 91,091 milioni, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni IRAP e IRPEF.

L’**articolo 4** dispone l’istituzione di una voce di spesa obbligatoria finalizzata all’estinzione anticipata dei prestiti, con uno stanziamento stimato in euro 7,7 milioni per l’anno 2026. La voce di spesa predetta risponde all’obiettivo di ridurre ulteriormente l’esposizione debitoria della Regione, attraverso operazioni di estinzione anticipate di prestiti, con conseguente risparmio futuro sugli interessi passivi e utilizzare in maniera virtuosa l’avanzo libero, indirizzandolo non a nuova spesa corrente ma ad un miglioramento strutturale della posizione finanziaria.

L’**articolo 5** oltre a quantificare lo stanziamento del “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, in coerenza con le disposizioni statali, stabilisce, nel rispetto del comma 790 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, che le risorse del contributo di finanza pubblica che confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato al termine dell’esercizio di riferimento sono destinate, nell’anno successivo e una volta accertate con l’approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento di un programma di investimenti. Considerato il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto per le annualità 2025-2029, si tratta di un programma complessivo stimato in euro 486.445.862,81,

per realizzare investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell'innovazione tecnologica e dell'edilizia residenziale pubblica.

L'**articolo 6** reca delle modifiche ai commi 52 e 53 dell'articolo 13 della l.r. n. 22/2024, aggiornando la modalità di copertura finanziaria del concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, stabilito in euro 250 milioni per ciascuna annualità 2026-2028, mediante l'utilizzazione delle risorse del bilancio libero regionale.

L'**articolo 7** intende affrontare – come già avvenuto per i dirigenti medici – la criticità strutturale del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso. Per l'anno 2026, le aziende e gli enti del SSR sono autorizzati a erogare al personale del comparto sanità assegnato ai pronto soccorso un'indennità *una tantum* pari al 3,33% della retribuzione annua lorda. La copertura finanziaria, pari a euro 3,7 milioni per il 2026, è assicurata mediante l'istituzione di una specifica voce di spesa di parte corrente.

L'**articolo 8** apporta alcune modifiche alla l.r. n. 7/2025 (*Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme*), con l'obiettivo di includere esplicitamente l'adozione di un'alimentazione responsabile e consapevole in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo, garantire un maggior coinvolgimento del settore agricolo e agroalimentare e rafforzare/coinvolgere ARSIAL nella programmazione e nell'attuazione degli interventi. Anche la norma finanziaria viene aggiornata con le modifiche citate.

L'**articolo 9** dispone alcune modifiche alla l.r. n. 14/2023, concernente le attività enoturistiche e oleoturistiche. Le novità principali prevedono la possibilità di sostenere, tramite appositi contributi, lo sviluppo e il consolidamento strutturale e infrastrutturale delle attività enoturistiche e oleoturistiche, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, estendendo i benefici alle imprese che esercitano attività di diversificazione agricola iscritte nell'elenco di cui alla l.r. 14/2006, purché presenti nel portale previsto dall'articolo 11 della l.r. n. 14/2023. Anche in questo caso viene aggiornata la norma.

L'**articolo 10** dispone modifiche alla l.r. n. 27/1998, in materia di gestione dei rifiuti, introducendo l'articolo 39-ter che prevede la concessione di contributi in favore, rispettivamente, dei Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione e smaltimento rifiuti e in favore dei Comuni limitrofi, qualora una porzione del loro territorio ricada entro un raggio di 500 metri dagli impianti. L'**articolo 11** dispone la concessione di un contributo straordinario al Comune di Latina, per l'installazione e l'implementazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, in coerenza con il DL n. 14/2017 sulla sicurezza urbana. L'intervento, alla luce dei recenti gravi fatti di cronaca avvenuti nel capoluogo pontino, finanzia l'acquisto e l'installazione di telecamere, il potenziamento

di reti, infrastrutture e centrali operative, la manutenzione straordinaria e l'aggiornamento tecnologico.

Con l'**articolo 12** si intendono proseguire gli interventi finalizzati al risanamento economico-finanziario delle ATER, in continuità con quanto già previsto nell'ambito della l.r. n. 15/2025. Con la nuova proposta normativa si prevede un contributo complessivo pari a euro 7 milioni in favore dell'ATER della Provincia di Roma, finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo, a concorrere al rimborso dei debiti finanziari maturati al 31 dicembre 2025 e ad accompagnare un piano di ristrutturazione organizzativa e gestionale.

L'**articolo 13** modifica i commi 80 e 80bis dell'articolo 9 della l.r. n. 19/2022, aggiornando il quadro normativo relativo ai contenziosi connessi ai trasferimenti patrimoniali dallo IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune e della Provincia di Roma, stabilendo la proroga del termine della relativa definizione al 31 gennaio 2026 e adeguando il riferimento alla nuova sede dell'ATER (presso i locali di Piazza dei Navigatori 15, via Tarigo 13, 15, 17, 19 e via Leon Pancaldo 3). Contestualmente, quindi, viene aggiornata la copertura finanziaria stabilendo un onere in conto capitale a carico della Regione pari a euro 800 mila per il 2026.

L'**articolo 14** dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, riformulando il procedimento di assegnazione delle risorse destinate alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale promosse dalle ATER. Si prevede l'emanazione di un avviso pubblico rivolto ad associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi, demandando alla Giunta la definizione di criteri e modalità di selezione.

L'**articolo 15** reca delle modifiche alla l.r. n. 28/2019, introducendo la previsione della concessione di contributi, a valere sul già esistente "Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente", in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti delle province di Frosinone e Latina, prossimi al confine territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

L'**articolo 16** promuove la realizzazione di un parco tematico dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, con finalità culturali, educative e di riqualificazione urbana e sociale. L'iniziativa si rivolge ai Comuni del Lazio e, per il territorio di Roma Capitale, ai Municipi.

L'**articolo 17** prevede l'istituzione del Festival dedicato alle serie TV e all'audiovisivo, con l'obiettivo di promuovere la produzione audiovisiva e televisiva regionale e nazionale, valorizzare il Lazio come *hub* dell'industria audiovisiva e generare ricadute culturali, turistiche ed economiche.

L'**articolo 18** riconosce il coinvolgimento del Comune e della Provincia di Rieti nella candidatura di L'Aquila a "Capitale italiana della cultura 2026". A tal fine si intendono valorizzare le ricadute territoriali della proclamazione nella prospettiva interregionale dell'Appennino centrale, sostenendo

le iniziative volte alla promozione del patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico del territorio reatino.

Con l'**articolo 19** si riconosce il Rally di Roma Capitale quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione del territorio laziale, anche in considerazione del suo recente inserimento nel calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC), a partire dal 2027 e fino al 2030. A tal fine è stabilito un contributo annuo di euro 3 milioni (per le annualità dal 2027 al 2030), in favore dell'ACI. Si prevede, inoltre, una modifica della vigente normativa (l.r. n. 19/2022, art. 19, cc. 39-41), stabilendo, per l'anno 2026, un finanziamento pari a euro 2 milioni da destinarsi al Rally di Roma Capitale (nella sua ultima veste di tappa del Campionato europeo – ERC, per euro 1,5 milioni) e al Rally del Lazio (per euro 500 mila).

Con l'**articolo 20** si modifica il comma 62 dell'articolo 13 della l.r. n. 22/2024, concernente le disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale. La modifica differisce al 2027 la gestione da parte del Consiglio regionale nel pagamento del proprio personale, consentendo, in tal modo, un anno di sperimentazione necessario per effettuare il “collaudo” della nuova gestione contabile.

L'**articolo 21** prevede l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico di analisi e confronto tra la Regione e l'Unione delle province del Lazio (UPI) e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'individuazione delle funzioni non fondamentali, eventualmente ulteriori a quelle previste ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 17/2015, e comunque esercitate nel rispetto delle disposizioni previste nella legge n. 56/2014.

L'**articolo 22** aggiorna la disciplina istitutiva dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio di cui alla l.r. n. 40/1987, con particolare riferimento ai requisiti previsti per il Direttore dell'Istituto e agli ambiti di definizione del relativo regolamento interno (sede, procedure, pianta organica, convenzioni con personale docente, competenze del presidente, organizzazione delle strutture operative).

L'**articolo 23** dispone con riferimento alla copertura finanziaria delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale previste all'interno della PL, stabilendo che la stessa è complessivamente garantita attraverso le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

L'**articolo 24**, infine, è relativo all'entrata in vigore della legge.

La puntuale copertura degli oneri finanziari - con l'indicazione dell'allocazione delle risorse sulle voci di spesa del bilancio regionale (missione, programma e titolo della spesa) - è di seguito riportata:

intervento		oneri finanziari						
<i>rifer. norm</i>	<i>oggetto</i>	<i>cap. di riferimento</i>	<i>tit. spesa</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
art. 2	Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	U0000T19619	1	01	03	€ 127.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 4	Spese per l'estinzione anticipata dei prestiti	U0000T12107	4	50	02	€ 7.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 5	Fondo obiettivi di finanza pubblica	U0000T21516	1	20	03	€ 99.500.868,41	€ 99.500.868,41	€ 99.500.868,41
art. 6	Concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma	U0000D41921	1	10	02	€ 250.000.000,00	€ 250.000.000,00	€ 250.000.000,00
art. 7	Spese per l'indennità una tantum in favore del personale del comparto sanità	U0000H13950	1	13	07	€ 3.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 8	Fondo per gli interventi a carattere formativo, informativo, educativo e didattico, a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme	U0000B11952	1	16	01	€ 255.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
art. 8	Fondo per gli interventi a carattere formativo, informativo, educativo e didattico, a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme	U0000B11953	1	16	01	€ 105.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
art. 8	Spese per l'attivazione dello Sportello informativo per la celiachia	U0000H41770	1	12	07	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
art. 9	Fondo per la promozione e il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo – parte corrente	U0000B15919	1	16	01	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 9	Fondo per la promozione e il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo – parte in conto capitale	U0000B16511	2	16	01	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 10	Contributi ai Comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termovalorizzazione o smaltimento dei rifiuti	U0000E32538	2	09	03	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
art. 11	Contributo straordinario al comune di latina per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza	U0000R46526	2	03	02	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 12	Contributo per il risanamento economico-finanziario dell'ATER della Provincia di Roma	U0000E61925	1	08	02	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
art. 13	contributo all'ATER della Provincia di Roma per l'acquisto della sede	U0000E62543	2	08	02	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 15	Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente	U0000C11924	1	18	01	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
art. 16	Spese per la realizzazione del parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini	U0000G12526	2	05	02	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
art. 17	Spese per la realizzazione del festival dedicato alle serie tv e all'audiovisivo	U0000G11966	1	05	02	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
art. 18	Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L'Aquila "Capitale	U0000R31974	1	01	11	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

intervento		oneri finanziari						
<i>refer. norm</i>	<i>oggetto</i>	<i>cap. di riferimento</i>	<i>tit. spesa</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	2026	2027	2028
	italiana della cultura” per l’anno 2026							
art. 19	Contributo per l’organizzazione del Rally di Roma Capitale quale tappa italiana del Campionato del mondo rally (WRC)	U0000G31932	1	06	01	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
art. 19	Spese per la promozione del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio	U0000G31920	1	06	01	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE						€ 504.800.868,41	€ 362.900.868,41	€ 360.900.868,41

Come già evidenziato, l’articolo 23 dispone con riferimento alla copertura finanziaria delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale previste all’interno della PL, come sopra rappresentate, stabilendo che la stessa è complessivamente garantita attraverso le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

In virtù di quanto sopra, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme contenute all’interno della PL di stabilità 2026 è sinteticamente rappresentata:

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 504.800.868,41	€ 362.900.868,41	€ 360.900.868,41	€ 1.228.602.605,23
<i>di cui parte corrente</i>	€ 493.550.868,41	€ 358.650.868,41	€ 356.650.868,41	€ 1.208.852.605,23
<i>di cui parte in c/capitale</i>	€ 3.550.000,00	€ 4.250.000,00	€ 4.250.000,00	€ 12.050.000,00
<i>di cui rimborso prestiti</i>	€ 7.700.000,00	-	-	€ 7.700.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028

I documenti contabili sono stati predisposti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata con le matrici di interconnessione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

Il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, 14, comma 3-bis e 39, comma 11, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 11 della l.r. n. 11/2020, in base agli schemi di cui all'allegato n. 9 al citato d.lgs. n. 118/2011.

Al ri finanziamento, al de finanziamento o alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa, la legge di stabilità regionale provvede ai sensi degli articoli 36, comma 4 e 38, comma 2, d.lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi del punto n. 7 dell'allegato 4/1 concernente il principio della programmazione: la legge di stabilità regionale provvede, tra l'altro:

- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione;
- ad altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti.

Conformemente alla disciplina normativa, il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2026-2028 è definito attraverso l'allegato A all'articolo 1 della legge di stabilità, nel quale sono riportate le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e titoli, con l'indicazione degli stanziamenti autorizzati sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, in conformità al d.lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri parte corrente e conto capitale: di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2026 - 2027 - 2028**

ENTRATE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	4.000.000.000,00				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		7.903.296,73	2.504.654,44	63.203,02					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.166.736.551,49	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79	TITOLO 1 - Spese correnti	23.261.956.114,91	17.060.184.341,90	17.133.440.170,72	16.880.957.349,22
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.234.654,44	63.203,02	3.846,86
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.650.739.127,11	1.289.050.384,06	1.231.822.918,02	1.018.045.067,22					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	803.279.459,87	522.555.167,77	490.635.901,41	491.494.901,41					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.344.866.567,54	1.316.668.323,43	660.839.891,31	175.841.915,32	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.288.367.915,07	1.780.929.485,57	954.795.716,25	494.956.232,10
					- di cui fondo pluriennale vincolato		270.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.737.777,12	7.369.076,37	7.369.076,37	7.369.076,37	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	11.964.314,09	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	25.984.359.483,13	19.185.850.549,42	18.440.875.384,90	17.742.958.558,11	TOTALE SPESE FINALI	29.562.288.344,07	18.842.113.827,47	18.089.235.886,97	17.376.913.581,32
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	351.640.018,68	351.640.018,68	354.144.152,37	366.108.179,81
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.029.490.966,32	821.280.898,24	797.035.608,72	802.048.140,43	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.099.922.086,70	821.280.898,24	797.035.608,72	802.048.140,43
<i>Totale titoli</i>	<i>27.013.850.449,45</i>	<i>20.007.131.447,66</i>	<i>19.237.910.993,62</i>	<i>18.545.006.698,54</i>	<i>Totale titoli</i>	<i>31.013.850.449,45</i>	<i>20.015.034.744,39</i>	<i>19.240.415.648,06</i>	<i>18.545.069.901,56</i>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.013.850.449,45	20.015.034.744,39	19.240.415.648,06	18.545.069.901,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	31.013.850.449,45	20.015.034.744,39	19.240.415.648,06	18.545.069.901,56
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

1. VERIFICHE PRELIMINARI. IL RENDICONTO 2024

La Regione Lazio ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 con la Legge Regionale 8 agosto 2025 n.13: il giudizio di parifica si è concluso con la Deliberazione 87/2025/PARI (udienza del 22 luglio 2025) e sono state pubblicate le motivazioni.

Da tale rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 emerge che il **risultato di amministrazione** è composto come indicato nel prospetto che segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.617.082.904,30
RISCOSSIONI	(+)	2.510.467.707,43	16.878.871.244,34	19.389.338.951,77
PAGAMENTI	(-)	3.516.339.854,38	15.904.354.331,95	19.420.694.186,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.585.727.669,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.585.727.669,74
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.511.834.633,59	3.597.350.541,74	7.109.185.175,33
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		0,00	28.304.043,69	28.304.043,69
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		743.726.464,40	1.460.423.930,60	2.204.150.395,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.448.091.379,59	3.884.825.480,38	6.332.916.859,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			303.410.213,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			770.776.315,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)			3.287.809.456,16
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 ⁽⁴⁾				1.010.181.661,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				666.087.180,27
Fondo anticipazioni liquidità				13.048.513.539,99
Fondo perdite società partecipate				3.983.186,42
Fondo contenzioso				241.458.024,79
Altri accantonamenti				542.569.974,67
Totale parte accantonata (B)				15.512.793.567,14
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				142.852.368,29
Vincoli derivanti da trasferimenti				680.677.060,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				823.529.429,01
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-13.048.513.539,99
F di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				
Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).				
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.				
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.				
Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)				
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2024				
Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).				
N.B. - IL DISAVANZO DI CUI ALLA LETTERA E) CORRISPONDE PER EURO 9.300.280.608,33 AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL D.L. N. 35/2013 E S.M.I. E PER EURO 3.748.232.931,66 AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALLA LEGGE N. 244/2007, ART. 2, COMMA 46.				

La situazione di cassa dell'Ente negli ultimi sei esercizi presenta il seguente andamento:

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Disponib.	1.394.932.837,02	2.402.572.366,33	2.194.626.432,64	2.108.881.858,25	3.617.082.904,30	3.585.727.669,74
Anticip.ni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Con D.G.R. n. 226 del 18.4.2025 è stato approvato lo schema di rendiconto generale 2024, poi approvato dal Consiglio Regionale con Legge Regionale 8 agosto 2025 n. 13: rispetto al RdA 2023, il saldo di parte disponibile 2024 di euro 13.048.513.539,99 registra un miglioramento di euro 413.587.822,60 rispetto al RdA 2023 che esprimeva un saldo negativo di euro 13.462.101.422,58.

Il saldo negativo di parte disponibile, pari ad euro 13.048.513.539,99, corrisponde al debito finanziario residuo contabilizzato nel FAL che comprende non solo le anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 35/2013 e successive norme di rifinanziamento, ma anche ulteriori prestiti che, sino al 2021, venivano dalla Regione qualificati come mutui e, quindi, non contabilizzati nel FAL.

Per valutare l'andamento del saldo negativo di parte disponibile di cui alla lettera E) nel periodo 2021 – 2024 è necessario tener conto che la variazione dell'accantonamento al FAL dipende da ragioni interpretative, non dalla conclusione di nuove anticipazioni di liquidità da parte della Regione.

Il seguente prospetto espone l'andamento dei saldi di lettera A) ed E) con l'incidenza del FAL e dei disavanzi di amministrazione pregressi:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
RdA Lettera A)	1.627.315.841,02	1.996.885.014,49	2.785.354.430,50	3.287.809.456,16
RdA Lettera E)	-8.316.339.017,14	-13.717.591.322,52	-13.462.101.422,58	-13.048.513.539,99
di cui: FAL	-7.375.815.084,74	-13.305.138.187,94	-13.178.212.333,31	-13.048.513.539,99
disavanzo da ripianare ai sensi art. 9, c. 5, d.l. 78/2015	-278.362.211,01	-241.525.650,14	-204.689.089,27	-
disavanzo per debito autorizzato e non contratto	-425.336.099,98	-	-	-
disavanzo da ripianare originatosi nel 2020 rendiconto 2020 post parifica	-236.825.621,41	-	-	-
disavanzo da ripianare originatosi nel 2022	-	-170.927.484,44	-79.200.000,00	-

Come evidenziato dal prospetto che precede, dal 2021 al 2022 l'accantonamento al FAL passa da euro -7.375.815.084,74 ad euro -13.305.138.187,94 senza che siano state concluse nuove anticipazioni di liquidità. Ciò è dovuto alla diversa classificazione di alcuni prestiti, considerati mutui sino al 31.12.2021 e anticipazioni di liquidità dal rendiconto 2022.

L'avanzo di amministrazione RdA Lett. A) viene conseguito dal 2018 e, negli esercizi successivi, mostra un continuo miglioramento.

Il raffronto tra il saldo di lettera E) del RdA 2023 con l'omologo saldo del RdA 2024, evidenzia che la Regione, in un solo esercizio, ha ripianato, per intero, entrambi i disavanzi di amministrazione residui, atteso che il miglioramento del saldo di parte disponibile, pari a euro 413.587.822,60, comprende l'intero importo dei due disavanzi in essere al 31/12/24 e non solo la loro quota di ripiano prevista per il 2024 il cui raggiungimento rappresentava l'obiettivo minimo della gestione 2024 affinché non si generasse un ulteriore disavanzo ordinario.

Come già indicato nel parere al Rendiconto 2024 cui il Collegio si riporta, **il risultato della gestione dell'esercizio 2024 ha consentito di ripianare integralmente:**

- a) la quota residuale al 31/12/2024 del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014, rispetto al medesimo disavanzo risultante dalla legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 (Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023), pari a euro 204.689.089,27;
- b) la quota residuale al 31/12/2024 del disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011, rispetto al medesimo disavanzo risultante dalla legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 (Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023), pari a euro 79.200.000,00.

Pertanto, sia il disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L n. 78/2015 e s.m.i., (il cui piano di rientro è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 5/2022), che il disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 (il cui piano di rientro è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 12/2023), risultano completamente ripianati.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, in relazione al prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione per l'anno 2024, la parte disponibile di cui alla lettera E) che, come visto, è pari ad euro -13.048.513.539,99 e coincide con il disavanzo derivante dalla quota accantonata del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) di cui all'articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che si compone:

- a) per euro 9.300.280.608,33, della quota relativa alle anticipazioni di cui al DL n. 35/2013;
b) per euro 3.748.232.931,66, della quota relativa alle anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007.

2. RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028, confrontate con le previsioni definitive 2025 sono di seguito riepilogate per titoli, sia per le entrate che per le uscite:

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	303.410.213,23	5.325.409,70	2.234.654,44	63.203,02
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	770.776.315,71	2.577.887,03	270.000,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	13.427.548.506,35	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	379.034.966,36	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	13.048.513.539,99	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2026		previsione di cassa	3.585.727.669,74	4.000.000.000,00		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.823.118.678,70	previsione di competenza previsione di cassa	15.888.595.551,35 17.795.851.628,21	16.050.207.597,79 16.166.736.551,49	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79
30000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.361.688.743,05	previsione di competenza previsione di cassa	2.799.256.975,33 4.442.488.744,49	1.289.050.384,06 3.650.739.127,11	1.231.822.918,02	1.018.045.067,22
30000 TITOLO 3	Entrate straordinarie	280.724.292,10	previsione di competenza previsione di cassa	522.848.413,39 782.789.428,24	522.555.167,77 803.279.459,87	490.635.901,41	491.494.901,41
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.028.198.244,11	previsione di competenza previsione di cassa	3.931.062.133,02 5.671.922.887,07	1.316.668.323,43 5.344.866.507,54	660.839.891,31	175.841.915,32
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.368.706,75	previsione di competenza previsione di cassa	9.072.342,57 21.542.800,22	7.369.076,37 18.737.777,12	7.369.076,37	7.369.076,37
60000 TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	208.210.068,08	previsione di competenza previsione di cassa	1.799.292.188,86 2.008.896.791,62	821.280.898,24 1.029.490.966,32	797.035.608,72	802.048.140,43
TOTALE TITOLI		8.713.308.726,79	previsione di competenza previsione di cassa	24.950.068.604,52 30.723.491.779,85	20.007.131.447,66 27.013.850.449,45	19.237.910.993,62	18.545.006.698,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.713.308.726,79	previsione di competenza previsione di cassa	39.451.803.639,81 34.309.219.449,59	20.015.034.744,39 31.013.850.449,45	19.340.415.648,06	18.545.069.901,56

Le entrate correnti a libera destinazione (al netto delle entrate destinate al settore sanitario e delle altre risorse vincolate correnti) sono attese, rispettivamente, in euro 3.533,44 mln per l'anno 2026, euro 3.501,52 mln per l'anno 2027 ed euro 3.502,38 mln per l'anno 2028 (aggiungendo le ulteriori entrate del titolo IV e V, il totale complessivo è di euro 3.543,11 mln per l'anno 2026, euro 3.511,19 mln per l'anno 2027 ed euro 3.512,04 mln per l'anno 2028).

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		132.541.555,30	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	4.397.431.855,12	18.864.263.657,98	17.060.184.241,90	17.133.440.170,72	16.880.957.349,22
				<i>1.546.360.802,96</i>	<i>912.467.319,19</i>	<i>737.694.883,33</i>
				<i>5.325.409,79</i>	<i>2.334.654,44</i>	<i>63.395,02</i>
				<i>24.595.948.074,96</i>	<i>23.261.956.114,91</i>	<i>22.846,86</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.508.907.529,50	5.269.688.708,75	1.780.929.485,57	954.795.716,25	494.956.232,10
				<i>840.833.520,51</i>	<i>447.632.836,22</i>	<i>160.570.999,00</i>
				<i>2.577.887,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.938.053.422,38</i>	<i>6.288.267.915,07</i>	<i>6.288.267.915,07</i>
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	10.964.314,09	4.050.379,96	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>16.272.635,21</i>	<i>11.964.314,09</i>	<i>11.964.314,09</i>
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	13.382.027.148,96	351.640.018,68	354.144.152,37	366.108.179,81
				<i>339.730.018,68</i>	<i>351.854.152,37</i>	<i>364.408.179,81</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>466.055.164,27</i>	<i>351.640.018,68</i>	<i>351.640.018,68</i>
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	278.641.188,46	1.799.292.188,86	821.280.898,24	797.035.600,72	802.048.140,43
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>2.292.890.172,77</i>	<i>1.099.922.086,70</i>	<i>1.099.922.086,70</i>
TOTALE TITOLI		9.195.944.887,17	39.319.262.084,51	20.015.034.744,39	19.240.415.645,06	18.545.069.901,56
				<i>2.726.124.522,15</i>	<i>1.712.954.307,78</i>	<i>1.262.674.062,22</i>
				<i>7.903.296,73</i>	<i>2.504.654,44</i>	<i>63.395,02</i>
				<i>34.309.219.449,59</i>	<i>31.013.850.449,45</i>	<i>30.219.886.449,45</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.195.944.887,17	39.451.803.639,31	20.015.034.744,39	19.240.415.645,06	18.545.069.901,56
				<i>2.726.124.522,15</i>	<i>1.712.954.307,78</i>	<i>1.262.674.062,22</i>
				<i>7.903.296,73</i>	<i>2.504.654,44</i>	<i>63.395,02</i>
				<i>34.309.219.449,59</i>	<i>31.013.850.449,45</i>	<i>30.219.886.449,45</i>

Negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028 della Giunta, il Collegio ha verificato le previsioni riferibili al trasferimento annuale dalla Giunta al Consiglio, come da quest'ultimo trasmesse per il suo funzionamento pari ad euro 52.297.954,56 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.

3. BILANCIO DI PREVISIONE DI CASSA 2026

Di seguito sono riepilogate le previsioni di cassa per l'annualità 2026:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2026
	Fondo di cassa presunto al 01/01/2026	4.000.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.166.736.551,49
2	Trasferimenti correnti	3.650.739.127,11
3	Entrate extratributarie	803.279.459,87
4	Entrate in conto capitale	5.344.866.567,54
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.737.777,12
6	Accensione Prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00

9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.029.490.966,32
TOTALE TITOLI		27.013.850.449,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		31.013.850.449,45
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2025
1	Spese correnti	23.261.956.114,91
2	Spese in conto capitale	6.288.367.915,07
3	Spese per incremento attività finanziarie	11.964.314,09
4	Rimborso Prestiti	351.640.018,68
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.099.922.086,70
TOTALE TITOLI		31.013.850.449,45
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		31.013.850.449,45

Le previsioni di cassa vengono tendenzialmente formulate sulla base dei seguenti parametri:

- ENTRATE: Cassa = competenza + residui. I capitoli speciali delle entrate relativi al fondo pluriennale vincolato e all'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità hanno solo la competenza, mentre il capitolo della giacenza di cassa ha solo la cassa. Inoltre, la regola generale non si applica ai capitoli relativi all'addizionale regionale all'IRPEF: la cassa, infatti, è pari solo alla previsione dei residui attivi, considerato che lo stanziamento di competenza viene incassato interamente nell'anno successivo a quello di imposta;
- SPESE: Spese = competenza + residui – FPV. I capitoli speciali delle spese relativi al fondo anticipazioni di liquidità e al disavanzo hanno solo la competenza.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto di uno dei principi fondamentali dell'art. 40 del D. Lgs. n. 118/2011.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'importo del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2026 è ciò che risulta al

31/12/2025 sulla base dei cronoprogrammi di esigibilità approvati e che alla data di approvazione della proposta del bilancio di previsione 2026-2028 non risultano modificati: è pari ad euro **7.903.296,73** ed è suddiviso quanto ad euro 5.325.409,70, per spese correnti e quanto ad euro 2.577.887,03 per spese in conto capitale.

Tale fondo consente di finanziare spese esigibili nell'anno 2026 per un importo pari ad euro 5.398.642,29 (di cui euro 3.090.755,26 di spese correnti ed euro 2.307.887,03 di spese capitale), rinviando agli esercizi successivi la copertura di spese per euro 2.441.451,42 nel 2027, euro 59.356,16 per 2028 ed euro 3.846,86 per l'esercizio 2029.

La composizione del FPV di spesa (presunto) negli esercizi di riferimento è la seguente:

Fondo pluriennale vincolato			
	2026	2027	2028
Fondo pluriennale vincolato - parte corrente	2.234.654,44	63.203,02	3.846,86
Fondo pluriennale vincolato - parte capitale	270.000,00	0,00	0,00
TOTALE	2.504.654,44	63.203,02	3.846,86

La composizione del FPV negli esercizi di riferimento è la seguente:

Descrizione tipo finanziamento	2026	2027	2028
Assegnazioni della U.E.	0,00	0,00	0,00
Altre entrate vincolate	0,00	0,00	0,00
Assegnazioni statali a destinazione vincolata	2.504.654,44	63.203,02	3.846,86
Trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.504.654,44	63.203,02	3.846,86

Ulteriori verifiche sul FPV verranno effettuate nel momento in cui il Collegio rilascerà il parere sulla delibera di riaccertamento dei residui in occasione del rendiconto 2025.

5. EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2026-2028 soddisfa i parametri di equilibrio di bilancio, così come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche:

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.325.409,70	2.234.654,44	63.203,02
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	17.861.813.149,62	17.772.666.417,22	17.559.747.566,42
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	17.060.184.341,90	17.133.440.170,72	16.880.957.349,22
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.234.654,44	63.203,02	3.846,86
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)-	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	351.640.018,68	354.144.152,37	366.108.179,81
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		7.700.000,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		455.314.198,74	287.316.748,57	312.745.240,41
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.577.887,03	270.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	1.316.668.323,43	660.839.891,31	175.841.915,32
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	1.780.929.485,57	954.795.716,25	494.956.232,10
- di cui fondo pluriennale vincolato		270.000,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	6.369.076,37	6.369.076,37	6.369.076,37
B) Equilibrio di parte capitale		-455.314.198,74	-287.316.748,57	-312.745.240,41
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	7.369.076,37	7.369.076,37	7.369.076,37
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
C) Variazioni attività finanziaria		6.369.076,37	6.369.076,37	6.369.076,37
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario				
A) Equilibrio di parte corrente		455.314.198,74	287.316.748,57	312.745.240,41
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal ri accertamento ordinario	(-)	5.325.409,70	2.234.654,44	63.203,02
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	1.049.560.644,47	1.002.736.884,02	789.098.114,47
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	13.278.816.396,63	13.268.412.691,04	13.268.273.609,79

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	1.052.531.399,73	1.004.788.335,44	789.037.470,63
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal ri accertamento ordinario	(+)	2.234.654,44	63.203,02	3.846,86
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	13.278.816.396,63	13.268.412.691,04	13.268.273.609,79
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		455.194.198,74	287.196.748,57	312.625.240,41
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Il saldo positivo di parte corrente è pari ad euro 455.194.198,74 per l'esercizio 2026, ad euro 287.196.748,57 per l'esercizio 2027 e ad euro 312.625.240,41 per l'esercizio 2028: si riferisce ad entrate di parte corrente destinate a spese libere del titolo secondo e terzo, come di seguito indicato:

- entrate tributarie non vincolate destinate a spese di investimento;
- entrate dei titoli secondo e terzo non vincolate destinate a spese di investimento;

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sono previsti interventi per spese di investimento finanziati:

- con dismissioni patrimoniali per euro 9.669.076,37 per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028 (Allegato A);
- con le risorse regionali di parte corrente per euro 455.194.198,74 per l'esercizio 2026, ad euro 287.196.748,57 per l'esercizio 2027 e ad euro 312.625.240,41 per l'esercizio 2028 (Allegato B).

6. RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Le entrate e le spese sono state classificate come ricorrenti o non ricorrenti a seconda se previste a regime, ovvero limitate a uno o più esercizi. Il riepilogo delle entrate e delle spese non ricorrenti nel bilancio 2026-2028 è il seguente:

ENTRATE		Previsioni 2026	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2027	Previsioni 2028	Previsioni 2028
		Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.050.207.597,79	100.000.000,00	16.050.207.597,79	100.000.000,00	16.050.207.597,79	100.000.000,00

2	Trasferimenti correnti	1.289.050.384,06	0,00	1.231.822.918,02	0,00	1.018.045.067,22	0,00
3	Entrate extratributarie	522.555.167,77	32.546.577,00	490.635.901,41	135.000,00	491.494.901,41	135.000,00
4	Entrate in conto capitale	1.316.668.323,43	11.680.000,00	660.839.891,31	3.300.000,00	175.841.915,32	3.300.000,00
5	Entrate riduz. att. finanziarie	7.369.076,37	6.369.076,37	7.369.076,37	6.369.076,37	7.369.076,37	6.369.076,37
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticip. istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate c/terzi Partite di giro	821.280.898,24	0,00	797.035.608,72	0,00	802.048.140,43	0,00
TOTALE TITOLI		20.007.131.447,66	150.595.653,37	19.237.910.993,62	109.804.076,37	18.545.006.698,54	109.804.076,37

SPESE		Previsioni 2026	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2027	Previsioni 2028	Previsioni 2028
		Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti
1	Spese correnti	17.060.184.341,90	701.831.808,12	17.133.440.170,72	495.099.712,43	16.880.957.349,22	488.591.109,04
2	Spese in conto capitale	1.780.929.485,57	442.602.513,83	954.795.716,25	272.722.063,66	494.956.232,10	298.744.555,50
3	Spese incr.to att. finanziarie	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4	Rimborso prestiti	351.640.018,68	0,00	354.144.152,37	0,00	366.108.179,81	0,00
5	Chius. anticip. Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite c/terzi Partite di giro	821.280.898,24	0,00	797.035.608,72	0,00	802.048.140,43	0,00
TOTALE TITOLI		20.015.034.744,39	1.144.434.321,95	19.240.415.648,06	767.821.776,09	18.545.069.901,56	787.335.664,54

Il Collegio prende atto che la copertura finanziaria delle spese non ricorrenti che eccedono le entrate non ricorrenti, è garantita con le risorse di carattere ricorrente.

7. DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2025

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 è il seguente:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2025 (ALL'INIZIO DEL 2026 DI RIFERIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	3.287.809.456,16
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	1.074.186.528,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	21.317.668.991,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	21.682.054.875,61
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	72.154.611,75

(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	108.070.167,92
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	4.033.525.657,49
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.113.950.677,32
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.630.112.495,19
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 ⁽¹⁾	7.903.296,73
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	3.509.460.542,89
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	1.039.633.657,22
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	639.184.025,70
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	3.983.186,42
	Fondo contenzioso	250.835.094,20
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	32.769.284,22
	Altri accantonamenti	366.553.968,08
	B) Totale parte accantonata	2.332.959.215,84
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	167.480.235,81
	Vincoli derivanti da trasferimenti	810.488.555,79
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	977.968.791,60
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	198.532.535,45
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Il risultato di amministrazione **presunto al 31/12/2025**, di cui alla lettera A), è pari a euro 3.509.460.542,89. Integrando il predetto risultato di amministrazione presunto di cui alla lettera A), con la parte accantonata e vincolata, di cui, rispettivamente, alle lettere B) e C) della citata tabella (tenuto conto che la parte destinata agli investimenti di cui alla lettera D) è pari a zero), si ottiene la parte disponibile del risultato di amministrazione, indicata alla lettera E) indicante un avanzo di amministrazione presunto disponibile al 31/12/2025 (positivo per la prima volta) di euro 198.532.525,45.

Nella sezione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 denominata “Parte accantonata” sono indicati gli importi che l’Amministrazione prevede di accantonare complessivamente pari ad euro 2.332.959.215,84, fatte salve le risultanze finali del rendiconto per l’esercizio 2025, in particolare quelle legate al riaccertamento dei residui.

Di seguito il confronto la parte accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2025 e l’accantonamento a rendiconto 2024.

Parte accantonata	Esercizio 2025 (presunto)	Esercizio 2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.039.633.657,22	1.010.181.661,00
Accantonamento residui perenti al 31/12	639.184.025,70	666.087.180,27
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	13.048.513.539,99
Fondo perdite società partecipate	3.983.186,42	3.983.186,42
Fondo contenzioso	250.835.094,20	241.458.024,79
Fondo “obiettivi finanza pubblica”	32.769.284,22	0,00
Altri accantonamenti	366.553.968,08	542.569.974,67
Totale parte accantonata (B)	2.332.959.215,84	15.212.793.567,14

La “**Parte ACCANTONATA**” del risultato di amministrazione presunto 2025 è composta da:

- **FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**: è stato determinato in euro 1.039.633.657,22 in conformità delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- La quota accantonata a titolo di **Fondo copertura dei residui perenti** ammonta ad euro 639.184.025,70 e copre integralmente il valore dello stock della perenzione, stimato al 31/12/2025: la copertura integrale al 100% costituisce una scelta della Regione (come indicato dalla Corte conti

in sede di parifica al rendiconto 2024) tenuto conto che l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 prevede la misura minima dell'accantonamento al 70%;

- l'importo relativo al **Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL)** – che al 31/12/2025 si sarebbe attestato in euro 12.915.971.984,69 – è stato azzerato a seguito della cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), ivi compreso l'accollo da parte dello Stato (art. 115 del vigente ddl di bilancio 2026) con riferimento alle anticipazioni di liquidità di cui al medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
- **Fondo perdite società partecipate**, il cui importo accantonato è pari ad euro 3.983.186,42 al 31/12/2025 ed è stato calcolato inserendo nel computo anche le eventuali perdite di società detenute indirettamente, indirettamente, come di seguito riportato:

Investimenti S.p.A. (perdita al 31/12/2018)	€ 942.253,00
Investimenti S.p.A. (perdita al 31/12/2019)	€ 984.994,00
Investimenti S.p.A. (perdita al 31/12/2023)	€ 2.040.344,42
MOF S.p.A. (perdita al 31/12/2020)	€ 14.440,00
Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. (perdita al 31/12/2020)	€ 1.155,00
totale	€ 3.983.186,42

- Accantonamento al **Fondo rischi contenzioso** pari ad euro 250.835.094,20;
- Accantonamento al **Fondo obiettivi di finanza pubblica** (ex art. 1, c, 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), è pari a euro 32.769.284,22.
- Gli **Altri accantonamenti** (Accantonamento per altre spese potenziali) sono pari ad euro 366.553.968,08 e si riferiscono al Fondo passività potenziali di parte corrente (euro 164.363.253,91) e di parte capitale (euro 167.116.176,61), al Fondo rinnovo contrattuale del personale dipendente (euro 11.009.289,22), al Fondo per le garanzie prestate (euro 24.065.248,34 a favore di Lazio Innova Spa).

La “**Parte VINCOLATA**” del risultato di amministrazione presunto 2025 è pari ad euro 977.968.791,60 di cui euro 167.480.235,81, relativi alla voce “Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” ed euro 810.488.555,79, relativi alla voce “Vincoli derivanti da trasferimenti”.

Il Collegio dà atto che nel bilancio di previsione 2026-2028 non è prevista l’iscrizione di risorse coperte con avanzo di amministrazione accantonato o vincolato: pertanto i prospetti a/1 e a/2, di cui ai paragrafi nn. 9.7.1 e 9.7.2 del principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), non sono stati allegati al bilancio regionale (anche in conformità alle Faq Arconet n. 42 e 44). Analogamente, non è allegato il prospetto a/3 in quanto l’avanzo di amministrazione destinato presunto è pari a zero.

Dalla differenza tra il valore del risultato di amministrazione di cui alla lettera A), pari ad euro 3.509.460.542,89, le quote accantonate di cui alla lettera B), pari ad euro 2.332.959.215,84, e le quote vincolate di cui alla lettera C), pari ad euro 977.968.791,60, **si ottiene risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 di cui alla lettera E) pari a euro 198.532.535,45 (positivo).**

Il Collegio si riporta al parere al rendiconto 2024 già parificato dalla Sezione regionale di Controllo della Corte Conti. Ai sensi del paragrafo 9.11.7 dell’Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, tutte le quote del disavanzo da ripianare nel 2025 risultano correttamente ripianate dalla Regione nel medesimo esercizio come da prospetto che segue:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 ed ai sensi dell'art. 1, cc. 779 e seguenti, della legge n. 205/2017					
Disavanzo derivante dal <u>riaccertamento</u> straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	9.300.280.608,33	0,00	9.300.280.608,33	0,00	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Legge n. 244/2007, art. 2, comma 46	3.748.232.931,66	0,00	3.748.232.931,66	132.541.555,30	0,00

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL ⁽⁷⁾					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale	13.048.513.539,99	0,00	13.048.513.539,99	132.541.555,30	0,00

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) Indicare solo importi positivi

8. CHIUSURA del PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO ART. 9 DL 78/2015

In merito allo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 il Collegio si riporta al parere al bilancio di previsione 2025-2027, al rendiconto 2024 ed all'assestamento al bilancio di previsione 2025-2027.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 (*Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027*), sono state effettuate le variazioni di bilancio con riferimento alle quote residue dei disavanzi a carico della Regione al 31 dicembre 2024, per complessivi euro 153.709.682,61, a valere sul triennio 2025-2027, ai quali si aggiungono euro 21.647.732,63, per l'anno 2028¹.

¹ Ai sensi della normativa citata:

“1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 11/2020, per effetto delle risultanze concernenti la gestione dell'esercizio finanziario 2024 accertate in sede di consuntivo relativo al medesimo esercizio, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le variazioni concernenti le voci di spesa relative alle quote residue dei disavanzi a carico della Regione al 31 dicembre 2024, con riferimento, rispettivamente:

a) al piano di rientro approvato ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2022, n. 5 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125);

b) al piano di rientro approvato ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche).

Le variazioni predette sono consequenziali ai risultati concernenti la gestione dell'esercizio finanziario 2024 (l.r. n. 13/2025, Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024), che hanno consentito di ripianare integralmente il disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., (piano di rientro approvato con deliberazione consiliare n. 5/2022²) e il disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 (piano di rientro approvato con deliberazione consiliare n. 12/2023³).

In particolare, grazie al risultato della gestione dell'esercizio 2024 è stata ripianata integralmente la quota residuale al 31/12/2024 del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014, rispetto al medesimo disavanzo risultante dalla legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 (Rendiconto

2. Ai sensi del comma 1, le risorse pari a euro 36.836.560,87, per ciascuna annualità dal 2025 al 2027, relative alle corrispondenti rate annuali del piano di rientro di cui alla deliberazione consiliare n. 5 del 2022 e le risorse pari a euro 43.200.000,00, per l'anno 2025, relative alla corrispondente rata annuale del piano di rientro di cui alla deliberazione consiliare n. 12 del 2023, per complessivi euro 80.036.560,87, per l'anno 2025, euro 36.836.560,87, per l'anno 2026 ed euro 36.836.560,87, per l'anno 2027, confluiscono:

a) per euro 43.018.280,87, per l'anno 2025, per euro 18.418.280,44, per l'anno 2026, per euro 23.418.280,44, per l'anno 2027, nel fondo speciale iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 37.018.280,00, per l'anno 2025, per euro 18.418.280,43, per l'anno 2026 e per euro 13.418.280,43, per l'anno 2027, nel fondo speciale iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

3. Con riferimento al piano di rientro di cui alla deliberazione consiliare 5/2022, alle variazioni di bilancio concernenti la rata annuale per l'anno 2028, pari a euro 21.647.732,63, si provvede nell'ambito della successiva legge di bilancio di previsione finanziario".

² La deliberazione consiliare n. 5/2022 ha approvato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, da allegare alla legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011.

Al momento dell'approvazione del piano, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014, ancora da ripianare al 31/12/2021, era pari a euro 278.362.211,01, con una rata annuale pari a euro 36.836.560,87, per gli anni dal 2022 al 2028, ed euro 20.506.284,92, per l'anno 2029.

Successivamente, per effetto dei ripiani avvenuti nel corso degli esercizi 2022 e 2023, la quota ancora da ripianare al 31/12/2023 è pari a complessivi euro 204.689.089,27, con rate costanti annuali pari a euro 36.836.560,87, dal 2025 al 2027 e ad euro 21.647.732,63, per l'anno 2028.

³ Con sentenza n. 148/2023/PARI, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha parificato il Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022.

La parifica è avvenuta con eccezioni, determinando un complessivo peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, per euro 170.927.484,44.

Al fine di non comprimere il naturale ciclo di bilancio e tenendo conto, in via prioritaria, della necessità del soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata, l'Amministrazione regionale ha deciso per un adeguamento sostanziale al dispositivo della Parifica e, per tale motivo, ha provveduto a un immediato adeguamento alle eccezioni della Corte.

Nell'ambito dell'ampio processo di adeguamento, rientra la deliberazione consiliare n. 12/2023, con la quale è stato approvato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla Decisione di Parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022: nello specifico lo schema del piano approvato ha previsto un ripianamento del disavanzo della durata di tre anni (2023, 2024 e 2025) con le seguenti quote: euro 91.727.484,44 anno 2023, euro 36.000.000,00 anno 2024, euro 43.200.000,00 anno 2025.

Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023) e la quota residuale al 31/12/2024 del disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011, rispetto al medesimo disavanzo risultante dalla legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 (*Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023*).

Dunque, sia il disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L n. 78/2015 e s.m.i. (il cui piano di rientro è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 5/2022), che il disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 (il cui piano di rientro è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 12/2023), risultano completamente ripianati. Pertanto, a differenza dello scorso bilancio 2025-2027, non sono allegate le deliberazioni consiliari concernenti i piani di rientro dal disavanzo⁴ in quanto, grazie al risultato della gestione dell'esercizio 2024, sono state integralmente ripianate le quote residuali al 31/12/2024 dei disavanzi medesimi.

ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in tema di armonizzazione, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento. Le edizioni del DEFR pubblicate per le annualità dal 2015 al 2025 rispondono a tali dettati legislativi. Con la Deliberazione consiliare n. 9 del 31/07/2025 è stata approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) relativo all'esercizio 2026 in ossequio a quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011 e dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

Il DEFR 2026 è stato articolato in due sezioni.

Nella PRIMA SEZIONE sono riportate: 1) le sintesi delle principali evidenze socio-economiche, strutturali e congiunturali; 2) gli scenari e i contesti economico-finanziari che influenzano le scelte programmatiche e l'azione delle politiche pubbliche nazionali e regionali, analizzando, nella

⁴ Disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L n. 78/2015 e s.m.i., (piano di rientro approvato con deliberazione consiliare n. 5/2022) e disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 (piano di rientro approvato con deliberazione consiliare n. 12/2023).

straordinaria fase storica, nella UE e in Italia e, dunque, le misure fiscali e finanziarie adottate anche dalla Regione Lazio; 3) i risultati dell'attuazione delle politiche socio-economiche, sulle reti infrastrutturali e sulle opere pubbliche previste dai vari piani di investimento finanziati con risorse vincolate e, infine, le politiche economiche per lo sviluppo sostenibile .

La Sezione si conclude indicando, per il breve-medio termine, gli scenari programmatici di crescita dell'attività economica, della domanda interna e dell'occupazione.

La SECONDA SEZIONE è dedicata all'analisi del quadro di finanza pubblica e alle politiche di bilancio che hanno caratterizzato l'azione del governo regionale nel periodo più recente con le spiegazioni e descrizioni dell'attività legislativa, dell'andamento della spesa regionale e delle politiche in ambito sanitario, degli interventi per la ristrutturazione del debito, delle azioni per il riordino delle partecipazioni societarie. Nella parte conclusiva della Sezione sono stati descritti gli scenari tendenziali e programmatici dell'andamento delle principali variabili di finanza pubblica, delineando gli elementi principali della manovra finanziaria per il triennio 2026-2028.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per il triennio 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario (cenni)

Si rappresenta preliminarmente che, nell'ambito del processo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42), il provvedimento sul cosiddetto federalismo regionale (D. Lgs. n. 68/2011) ha ridisegnato in parte la fiscalità delle regioni e tracciato il percorso per il superamento della spesa storica a favore dei costi standard e della capacità fiscale. Si tratta del provvedimento cardine dell'attuazione della legge delega per il sistema delle Regioni a statuto ordinario, il quale delinea il nuovo assetto di finanziamento e perequazione delle Regioni e introduce disposizioni volte ad incentivare la lotta all'evasione fiscale e a definire la collaborazione delle Regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle Entrate per la gestione organica dei tributi erariali e regionali. Il sistema finanziario delle Regioni è strutturato, secondo quanto previsto dal citato decreto attuativo, in compartecipazioni a tributi erariali e in tributi regionali propri e derivati.

Il D.L. n. 157/2020 (c.d. Decreto ristori-quater) ha rinviato dal 2021 al 2023 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali, intervenendo su alcune disposizioni del citato D. Lgs. n. 68/2011, con cui il Governo ha dato attuazione della delega

sul federalismo fiscale: si è posticipata di (ulteriori) due anni la decorrenza dell'entrata a regime del sistema finanziario delle RSO delineato dal D. Lgs. n. 68/2011.

La **legge di bilancio per il 2023** (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 788) ha fissato la data del **2027** (**o del 2026** nel caso si dovessero **realizzare le condizioni** previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011) per l'attuazione del **federalismo fiscale**.

La **data del 2027** è coerente con quanto previsto nel **PNRR** che prevede un'unica **Milestone-UE** per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, da realizzare entro il **primo quadrimestre dell'anno 2026** (M1C1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale). Entro aprile 2026 occorrerà, quindi, aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria.

Oltre al PNRR, altri due importanti interventi normativi sono strettamente connessi con l'attuazione del federalismo fiscale regionale:

- la **legge di delega fiscale** (legge n. 111 del 2023) specialmente riguardo la progressiva abolizione dell'IRAP e la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta;
- la **legge sull'autonomia differenziata** (legge n. 86 del 2024), principalmente in relazione all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 25 luglio 2024, il Governo ha esposto lo stato di avanzamento della riforma e gli obiettivi intermedi. Nello specifico per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario da fiscalizzare, la commissione tecnica per i fabbisogni standard ne ha definito l'elenco nel dicembre 2023 e sono attualmente in corso gli incontri tecnici per valutare come dar seguito alla riforma; mentre entro dicembre 2025, è prevista la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle regioni.

Secondo le norme sul federalismo fiscale, a decorrere dal 2027 le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovranno essere costituite da entrate di tipo tributario (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate) ed entrate proprie, vale a dire che dovrebbe essere completamente superato il sistema dei trasferimenti erariali e della perequazione basata sulla spesa storica. Nello specifico l'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 elenca le entrate che, a decorrere dal 2027, costituiranno le fonti di finanziamento delle regioni in relazione ai LEP:

- la compartecipazione all'IVA (art. 4) che, a decorrere dal 2027, verrà determinata non più sulla base della spesa storica, ma parametrata al fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni;

- l'addizionale regionale all'IRPEF (art. 2) rimodulata, a decorrere dal 2027, in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente e ai trasferimenti statali soppressi (con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 7); l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- le quote del fondo perequativo (art. 4, comma 5) istituito e alimentato, a decorrere dal 2027, dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per l'erogazione dei servizi essenziali nelle materie già viste (sanità, assistenza, istruzione, quota capitale del TPL).

Nell'**attuale regime** le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, dalle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, dalle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).

Le **entrate tributarie** delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, dall'addizionale IRPEF, dalla cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri tributi minori, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario. Le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato. In merito all' **Irap**, si segnala che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 8-9) esenta da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e, conseguentemente, prevede specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo.

Altra entrata importante è costituita dalla **compartecipazione regionale al gettito dell'IVA**, istituita dal D. Lgs. 56/2000 e determinata annualmente con DPCM che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall'Istat del rispettivo territorio.

La parte più cospicua dei **trasferimenti dello Stato alle regioni** a statuto ordinario è costituito dal finanziamento della sanità (il fondo perequativo di cui sopra) e del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo finanziato attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Gli altri trasferimenti sono stati via via soppressi nell'ambito del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni⁵.

In questo contesto si inserisce ora la **legge delega sulla riforma fiscale** che all' articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega **con riferimento ai tributi regionali**: nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare di quelli attinenti all'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (ex articolo 119 Cost.), si delega il Governo a procedere alla revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che:

- allo scopo di garantire la **cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi**, rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
- attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'**attuazione del principio di territorialità delle entrate**. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale;
- nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M.

Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

Con specifico riferimento all' **Irap**, l'articolo 8 della legge n. 111 del 2023 contiene i principi e criteri direttivi specifici per realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Sul versante delle entrate si segnalano, infine, gli interventi delle leggi di bilancio 2023 e 2024. La legge n. 197 del 2022 interviene in materia di regolazioni finanziarie tra Stato e regioni aventi ad oggetto entrate tributarie regionali: viene disciplinato il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica (commi 816 e 817) e l'attribuzione alla regione del gettito dell'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale IRPEF (comma 818). La legge n.

⁵ Per un esame dettagliato della tipologia e della quantificazione delle entrate delle regioni si rinvia alla relazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie Delibera n. 14/SEZAUT/2024/FRG del 24 luglio 2023.

213 del 2023 detta norme sul ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 (commi 455-463) e attribuisce risorse finalizzate agli investimenti (commi 464-469).

Il contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica

Per le regioni a statuto ordinario gli interventi legislativi hanno riguardato principalmente la definizione delle modalità e la quantificazione del **concorso alla finanza pubblica** ad esse richiesto. Le manovre di finanza pubblica hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto alle regioni a statuto ordinario sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato). La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l'entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si rammenta, inoltre, che **dall'esercizio 2017** le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del **pareggio di bilancio**, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016). La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 160 del 2019) inoltre, anticipa all'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario, la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Per gli enti locali e le regioni a statuto speciale, tale possibilità è stata prevista, già a decorrere dal 2019, dalla legge n. 145 del 2018, in attuazione di specifiche pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018). Per quanto riguarda le regole del pareggio di bilancio, da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare del 9 febbraio 2024, n. 5 recante regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2024-2025.

Il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario **per gli anni dal 2024 al 2028** è disciplinato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), art. 1 commi da 527 a 527- *quinques*, come modificati e integrati dal decreto legge n. 215 del 2023 e, da ultimo, dal **decreto legge n. 113 del 2024** (convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Le regioni a statuto ordinario concorrono al contenimento della spesa pubblica con un contributo annuo complessivo determinato in **305 milioni** di euro per l'anno **2024** e in **350 milioni** di euro per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**.

Per gli anni **dal 2025 al 2028**, il contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, **in sede di autocoordinamento**, entro il **20 settembre 2024**. Il riparto è quindi formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In **assenza di accordo** tra le regioni, il riparto è effettuato, **entro il 20 ottobre 2024** in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Il riparto è operato al netto delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13).

A seguito dell'**accordo** sulla proposta di riparto del contributo, raggiunto in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome il 19 settembre 2024, è stato adottato il DCPM 25 marzo 2025 con il quale viene stabilito l'importo dovuto da ciascuna regione a statuto ordinario, per ciascun anno dal 2025 al 2028 a titolo di contributo alla finanza pubblica. Le percentuali di riparto confermano quelle già stabilite per il 2024 (di cui alla Tabella 1, Allegato VI-bis, alla legge di bilancio 2024, vedi *infra*). Ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a **versare all'entrata del bilancio dello Stato** (sul capo X, capitolo n. 3465, art. 2 "*Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario*") gli importi del concorso alla finanza pubblica, come stabiliti con le modalità sopra descritte, **entro il 30 giugno** per ciascun anno dal 2025 al 2028. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.

Per il 2024 invece, le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica sono rimaste quelle stabilite dai commi 527- *bis*, 527- *ter*, 527- *quater*, e 527- *quinques* (inseriti dall'art. 19 del decreto legge n. 113 del 2024, convertito con legge n. 143 del 2024). Le suddette norme recano la disciplina contabile che consente alle regioni che si trovano in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, di utilizzare la quota di contributo che avrebbero dovuto versare allo Stato per il 2024, come economia per il ripiano del disavanzo (commi 527- *ter*, 527- *quater*). La quota di concorso alla finanza pubblica riferita a ciascuna regione per l'anno 2024 è stabilita nella Tabella 1 (Allegato VI-*bis*, alla legge di bilancio 2024) che ripartisce i 305 milioni di euro complessivi. In particolare, il comma 527- *ter* dispone che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 (rientra in questo anche il disavanzo dovuto a debito autorizzato e non contratto), autorizzano con legge regionale l'iscrizione dell'importo previsto nella Tabella 1, in un fondo, nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026. La legge regionale di autorizzazione deve essere emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e deve essere comunque rispettato l'equilibrio di bilancio di parte corrente. Alla fine dell'esercizio 2024 l'importo iscritto nel suddetto fondo è utilizzato come economia che concorre al ripiano del

disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. Il comma 527- *quater*, nell'ipotesi che in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo non sia migliorato rispetto all'anno precedente di una quota pari almeno a quanto iscritto definitivamente nel bilancio di previsione 2024 (come "*Disavanzo di amministrazione*") incrementato della quota del fondo, stabilisce che le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote del recupero prevista dai piani di rientro in corso di gestione per il medesimo esercizio. La norma specifica, inoltre, che il suddetto fondo è finanziato con risorse di parte corrente, ad esclusione delle risorse destinate ai redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali.

Per il 2024 viene così soppresso l'obbligo del versamento all'erario di complessivi 305 milioni e la disciplina sopra descritta realizza il concorso alla finanza pubblica da parte del comparto e soddisfa la copertura dell'onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Alla copertura del relativo onere in termini di saldo netto da finanziare, invece, si provvede attraverso la corrispondente riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «*Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*», programma «*Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria*», azione «*Interessi sui conti di tesoreria* (comma 527- *quinques*).

Una misura di concorso alla finanza pubblica è stata stabilita, **per gli anni 2023-2025**, dalla legge di bilancio 2021, come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850, 851 e 852 e legge 234 del 2021, comma 556) a carico di tutte le **regioni a statuto ordinario** e delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna.

Per le restanti autonomie speciali le norme statutarie, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, definiscono il sistema integrato territoriale come l'insieme degli enti (regione, enti locali, enti strumentali) che, nel suo complesso, è tenuto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti; il concorso alla finanza pubblica è disciplinato, perciò, in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa della legge di bilancio 2021 (comma 852): per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le ASL e tutti gli altri enti del sistema territoriale regionale integrato, la disciplina è dettata dall'articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972); per il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, la disciplina è dettata dalla norma di attuazione adottata con il decreto legislativo n.154 del 2019.

Si tratta di un **contributo stabilito in complessivi 196 milioni di euro annui** richiesto alle regioni in relazione con i risparmi ottenuti da ciascuna di esse grazie alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, ottenuto anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.

Come stabilito dalla legge, il contributo di 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025, su proposta formulata dalle regioni in sede di auto coordinamento, è stato ripartito tra le regioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2023). La Tabella 1 allegata al DPCM, indica per ciascuna regione la quota che la regione stessa è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2023, in riferimento all'anno 2023 ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Infine **per gli anni dal 2025-2029** la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, commi 784-795) dello Stato ha previsto un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica (aggiuntivo rispetto a quelli vigenti) a carico di tutte le **regioni a statuto ordinario** nella misura (**comma 786**) di 280milioni per il 2025, 840milioni per gli anni dal 2026 al 2028 e 1.310milioni per l'annualità 2029. Il **comma 789** dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un **fondo** di importo pari al **contributo aggiuntivo annuale** richiesto. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziare costituiscono un'**economia** che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione registrato alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti invece che nell'esercizio precedente, abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere **destinata al finanziamento di investimenti**, anche indiretti, nell'esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).

La Tabella che segue riepiloga la quota a carico della Regione Lazio nel periodo 2026-2029 quale contributo alla manovra di bilancio statale:

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA DELLO STATO A CARICO DELLA REGIONE LAZIO				
	2026 (valori in €)	2027 (valori in €)	2028 (valori in €)	2029 (valori in €)
Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024	40.950.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00
Legge di bilancio dello Stato 2025-2027. Legge 207/2024 co. 784 e ss.	99.500.868,41	99.500.868,41	99.500.868,41	155.173.973,36
DDL Bilancio Stato 2026-2028 art 115: VERSAMENTO DEI MINORI ONERI PER INTERESSI CONSEQUENTI ALLA CANCELLAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA', COMPRESO DEBITO CON CDP	193.300.424,88	185.934.980,73	178.421.267,12	170.755.857,24
DDL Bilancio Stato 2026-2028 art 115: VERSAMENTO DEI MINORI ONERI PER RIMBORSO PRESTITI CONSEQUENTI ALLA CANCELLAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA', COMPRESO DEBITO CON CDP	135.456.128,72	547.271.664,73	554.785.378,34	562.450.788,21
TOTALE MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA	469.207.422,01	873.657.513,87	873.657.513,87	888.380.618,81

La manovra fiscale/tributaria della Regione Lazio nel triennio 2026-2028

L'articolo 2 della Legge di stabilità regionale 2026 contiene le disposizioni in materia di Addizionale Regionale all'IRPEF e di IRAP, che si collocano nell'alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche, ivi comprese le disposizioni contenute DDL del bilancio dello Stato 2026-2028 (A.S. n. 1689) recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*". Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, con riferimento agli anni di imposta 2026-2028, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata (**comma 1**) con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (*Legge di stabilità regionale 2023*): anche in materia di IRAP (**comma 3**), la base di partenza è rappresentata dalle disposizioni di cui alla l.r. n. 1/2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali "*a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004*" (*pari allo 0,92%,*). A seguito di quanto previsto dal **comma 6** dell'articolo in oggetto, sul "*Fondo per la*

*riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito*⁶” è stanziata la somma euro 127,750 milioni per l’anno 2026: alla PL sono allegate le tabelle ricognitive concernenti le relative misure, suddivise per ogni scaglione di reddito imponibile (IRPEF) e per settori di attività e categorie di soggetti passivi (IRAP) (Allegati B e C), in continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni.

Il **comma 5** dell’articolo in oggetto prevede che *“Fermo restando quanto previsto nel comma 6, le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF sono prioritariamente finalizzate:*

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;*
- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) e successive modifiche, e all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modifiche, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;*
- c) al contributo di finanza pubblica, previsto nell’articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e successive modifiche, e nell’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e successive modifiche;*
- d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale”.*

Il **comma 7** dell’articolo in oggetto prevede che *“A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni previste nei commi 2 e 5, dell’articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025) e successive modifiche, con riferimento all’anno di imposta 2026 e al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nonché le disposizioni previste nell’articolo 2, della legge regionale 29 aprile*

⁶ Il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” è stato istituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e successive modifiche, ed è iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013) e successive modifiche, relativo al pagamento dei debiti della Regione”.

ADDIZIONALE REGIONALE all'IRPEF

Per effetto di quanto previsto dall'**articolo 2 della Legge di stabilità 2026**, le disposizioni in materia di **Addizionale regionale all'IRPEF** si applicano, per gli anni d'imposta 2026-2028, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023). L'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 1/2023 conferma, a decorrere dall'anno d'imposta 2023, le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 2/2013, che prevede **la maggiorazione** dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, **pari all'1,6%**, per tutti gli scaglioni di reddito imponibile, con esclusione del primo (fino a 15.000,00 euro) (ai sensi dell'art. 2, c. 1, l.r. n. 1/2023). La succitata l.r. 1/2023 ha previsto una tabella riepilogativa (ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l.r. n. 1/2023), nella quale sono indicati, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, l'aliquota di base di cui all'art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 68/2011 (1,23%), la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004 (0,5%), nonché la citata maggiorazione pari all'1,6%.

<i>Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF</i>	<i>Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011</i>	<i>Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004</i>	<i>Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013</i>	ALIQUTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%

In tale contesto, con le disposizioni contenute nell'articolo 2 della Legge di stabilità 2026, si dispone (**comma 2**) che per l'anno 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 **non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro.**

Il comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 68/2011 dispone che:

- l'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale è pari all'1,23%;
- rientra nella facoltà delle Regioni di disporre una maggiorazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF fino allo 0,5% per il 2013, all'1,1% per il 2014 e, a decorrere dal 2015, al 2,1%. La maggiorazione oltre lo 0,5% non può, in ogni caso, trovare applicazione sui redditi ricadenti nel

primo scaglione di reddito ai fini IRPEF. Le Regioni possono, altresì, operare l'eventuale riduzione delle aliquote dell'addizionale IRPEF, purché la riduzione fiscale si realizzi esclusivamente a carico del bilancio regionale;

- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale". Il riferimento agli "scaglioni di reddito" implica:

- la necessità di disporre variazioni delle aliquote avendo a riferimento gli scaglioni di reddito dell'IRPEF erariale, indicati all'articolo 11 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917;
- la necessità di disegnare manovre fiscali che realizzino una progressività per scaglioni.

Il D.lgs. 68/2011 introduce una serie di vincoli incrociati a partire alla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni incrociate va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:

- l'articolo 6, al comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%.
- l'articolo 5 dispone che "non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%".

Il comma 10 dell'art. 6 del D.lgs. 68/2011 dispone che *"restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari"*.

Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quel che concerne la Regione Lazio, il verbale del Tavolo del monitoraggio della sanità del 9 aprile 2025 ha disposto quanto segue: *"Considerato che la Regione Lazio presenta nel biennio 2023-2024 un risultato d'esercizio positivo per cui il conferimento dei gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale non è necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio sanitario, alla Regione, una volta consolidato a Consuntivo il dato del 2024, sarà consentita, a decorrere dall'esercizio 2025*

(dall'anno d'imposta 2026) la cessazione del conferimento al SSR dei gettiti derivanti dalle predette maggiorazioni (azzeramento della voce di CE AA0080)". Ne deriva che, **a decorrere dall'anno di imposta 2026, per la Regione Lazio – in materia di Addizionale all'Irpef - viene meno l'applicazione dell'automatismo fiscale del +0,5% di cui alla legge n. 311/2004**, col conseguente riassorbimento dello spazio di flessibilità fiscale, sottratto alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 68/2011.

Occorre soffermarsi sulle modalità di coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 10. In particolare, vi è la necessità di chiarire se le disposizioni di cui al comma 10, nel richiamare la validità dell'applicazione degli automatismi fiscali in caso di squilibrio delle gestioni sanitarie previsti dalla normativa vigente implicano la contenenza dei relativi effetti fiscali discendenti nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1 (+2,1% dal 2015) o se, diversamente, l'autonoma applicazione degli automatismi fiscali possa implicare il superamento del limite massimo succitato. Seppure in assenza di un chiarimento espresso da parte del competente Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tema è stato oggetto di approfondita valutazione in seno ai tavoli di verifica degli adempimenti posti a carico delle Regioni per l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, ai fini della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. In tale sede, gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti in materia hanno chiarito che l'eventuale applicazione degli automatismi fiscali di cui al comma 10 non possa implicare il superamento del limite massimo di rimodulazione in aumento dell'aliquota di cui al comma 1. Resta inteso che rientra nella sfera di competenza legislativa regionale coordinare le eventuali maggiorazioni fiscali disposte dall'Amministrazione con la leva automatica attivata per effetto del quadro normativo nazionale, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. Alla luce di quanto suesposto, è possibile sintetizzare gli ambiti di manovrabilità regionale nelle tavole che seguono, a seconda della presenza o meno di piani di rientro connessi a squilibri del SSR:

Spazi di manovrabilità in assenza di automatismi fiscali connessi a squilibri sanitari	
Primo scaglione di reddito	
Aliquota ordinaria 1,23%	Spazio di manovrabilità regionale 0,50%
Successivi scaglioni di reddito	
Aliquota ordinaria 1,23%	Spazio di manovrabilità regionale 2,10%

Spazi di manovrabilità in presenza di automatismi fiscali connessi a squilibri sanitari

Primo scaglione di reddito		
Aliquota ordinaria 1,23%	Automatismo fiscale 0,50%	
Successivi scaglioni di reddito		
Aliquota ordinaria 1,23%	Automatismo fiscale 0,50%	Spazio di manovrabilità regionale 1,60%

Infine, per effetto di quanto previsto dall'**articolo 3 della Legge di stabilità 2026**, dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2019, è inserito il comma 1bis che stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2026, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), cessa il conferimento al Servizio Sanitario Regionale dell'importo pari a euro 91.091.000,00, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, previsto ai sensi del comma 1”*.

IRAP

Per quel che concerne l'**IRAP**, la base di partenza è rappresentata dalle disposizioni di cui alla legge di stabilità regionale 2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali *“a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004”* (pari allo 0,92%),⁷.

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'articolo 16, cc. da 1 a 3, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche:

⁷ Il **comma 3** dell'art. 2 della PL di Stabilità 2026 prevede che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), previste nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, sono determinate, in aumento, di 0,92 punti percentuali.”*

Codice	Settori di attività e categorie di soggetti passivi	Aliquota base	Maggiorazione ex art. 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, c. 174, l. n. 311/2004	ALIQUOTA TOTALE
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8.50%	-	8.50%

A fronte di tale struttura delle aliquote, determinata a legislazione vigente, l'articolo 21 del DDL del bilancio dello Stato 2026-2028 (A.S. n. 1689) dispone l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. Conseguentemente, le aliquote ordinarie IRAP per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono così rideterminate: a) al 6,65% per le banche e gli intermediari finanziari; b) al 7,90% per le imprese di assicurazione.

Anche relativamente all'IRAP, come già evidenziato per l'IRPEF, a seguito di quanto comunicato nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), **a decorrere dall'anno di imposta 2026, per la Regione Lazio viene meno l'applicazione dell'automatismo fiscale del +0,92% di cui alla legge n. 311/2004**, col conseguente riassorbimento dello spazio di flessibilità fiscale, sottratto alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 68/2011.

E' stabilito (**comma 4**) che, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la maggiorazione prevista nel comma 3 non trova applicazione, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per:

- a) i soggetti passivi IRAP, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997, operanti esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato B). La disapplicazione della maggiorazione, prevista nel precedente periodo, non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 500.000,00;
- b) gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsti nell'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione

prevista nel precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000,00.

In virtù delle misure regionali sopra evidenziate, **gli oneri a carico del bilancio regionale, consequenziali alle minori entrate derivanti dall'articolo 2 della Legge regionale di Stabilità 2026, sono pari a complessivi euro 127.750.000 per l'anno 2026, di cui euro 123.900.000 in riferimento alle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 3.850.000 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP.**

Tutto sopra considerato, a seguito della manovra di bilancio 2026-2028, **le entrate correnti a libera destinazione** (al netto delle entrate destinate al settore sanitario e delle altre risorse vincolate correnti) **sono attese, rispettivamente, in euro 3.533,44 mln per l'anno 2026, euro 3.501,52 mln per l'anno 2027 ed euro 3.502,38 mln per l'anno 2028** (aggiungendo le ulteriori entrate del titolo IV e V, il totale complessivo è di euro 3.543,11 mln per l'anno 2026, euro 3.511,19 mln per l'anno 2027 ed euro 3.512,04 mln per l'anno 2028).

Le **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa del Titolo 1** presentano i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2026, 2027 e 2028:

TRIBUTO	PREV. DEF. 2025	Prev.ne 2026	Prev.ne 2027	Prev.ne 2028
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (ARTT. 1 E 7 L. R. 28/12/1971, N. 1)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TASSA AUTOMOBILISTICA (ARTT. 1 E 12 L. R. 28/12/1971, N. 1)	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (D.LGS. 21/12/1990, N. 398, D.LGS. 02/02/2007, N. 26)	45.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 3, COMMA 24 DELLA LEGGE 28.12.1995, N. 549)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEL DEMANIO MARITTIMO (LEGGI 494/93 E 449/97)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
GETTITO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA) D.LGS. N. 398/90	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTITO DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)	11.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ART. 3, COMMI DA 20 A 23, L.N. 549/1995 E L.R. N. 16/1996 E S.M.I.)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART.8, COMMA 1, D. LGS. N. 68/2011 E ART. 27, COMMA 1, LETT.C), L.R. N. 6/2018)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI (L. N. 266/2005)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ASSEGNAZIONE DELLO STATO A TITOLO DI RISTORO DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE ALL'ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SANITA'(DLGS. 446 DEL 15.12.97)	3.565.150.037,00	3.565.150.037,00	3.565.150.037,00	3.565.150.037,00

IRAP - QUOTA EX FONDO PEREQUATIVODI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 549/95	286.117.122,10	286.117.122,10	286.117.122,10	286.117.122,10
TASSA AUTOMOBILISTICA DA RISCOSSIONE COATTIVA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
OTTIMIZZAZIONE RECUPERO RUOLI EQUITALIA PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) RISCOSSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF SANITA'(D. LGS. 446 DEL 15.12.97)	1.096.306.000,00	1.096.306.000,00	1.096.306.000,00	1.096.306.000,00
COMPARTECIPAZIONE IVA SANITA'	7.545.175.125,58	7.545.175.125,58	7.545.175.125,58	7.545.175.125,58
COMPARTECIPAZIONE IVA - QUOTA A LIBERA DESTINAZIONE	50.474.563,00	50.474.563,00	50.474.563,00	50.474.563,00
IRAP - GETTITO DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF - GETTITO DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA RIMODULAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68 - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	861.966.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA RIMODULAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68	0,00	1.419.745.000,00	1.419.745.000,00	1.419.745.000,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI IRAP - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	170.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE IRPEF - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
FONDO PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TPL	615.214.703,67	628.364.750,11	628.364.750,11	628.364.750,11
RECUPERO FISCALE E ALTRI TRIBUTI	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLO SVINCOLO DEL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE IRAP IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120	381.496.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE IRAP	0,00	440.975.000,00	440.975.000,00	440.975.000,00
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE ADDIZIONALE IRPEF IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120	473.796.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLO SVINCOLO DEL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2, C. 6, DEL D.L. N. 120/2013, DESTINATE ALLA RICAPITALIZZAZIONE DEI FONDI DI DOTAZIONE NEGATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE RELATIVE ALLA L.R. N. 17/1995 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tot. entrate titolo I	15.888.595.551,35	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

Il Collegio dà atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 118/2011, la quota iscritta in bilancio è pari alla stima del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze: l'ultima disponibile è quella del luglio 2025. Nell'ambito delle predette stime l'ultimo anno indicato è il 2026 e l'Amministrazione ha ritenuto di stanziare, prudenzialmente, lo stesso importo anche per l'annualità 2027 e 2028.

Per l'anno 2026 la quota di gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari a complessivi euro 1.860,72 mln, è prioritariamente finalizzata (**articolo 2, comma 5 della PL Stabilità 2026**):

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;
- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) e successive modifiche, e all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modifiche, ivi compreso l'accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) al contributo di finanza pubblica, previsto nell'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e successive modifiche, e nell'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e successive modifiche;
- d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.

Con riferimento a tali prioritarie destinazioni, si evidenzia che il bilancio regionale 2026-2028, nel suo complesso, è stato redatto tenendo conto degli effetti derivanti dalla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, ivi compreso l'accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità di cui al medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

IL Collegio rinvia al paragrafo sull'indebitamento e rappresenta che la cancellazione predetta, facendo seguito a quanto stabilito nella riunione del 2 ottobre 2025 della Conferenza Stato-Regioni nella quale è stato dato parere favorevole allo schema di decreto di riparto del MEF del contributo alla finanza pubblica per le annualità dal 2026 al 2029, condizionatamente all'inserimento nel primo provvedimento legislativo utile dell'ipotesi di norma sulla "Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità", è attualmente prevista all'articolo 115 del disegno di legge del Bilancio dello Stato (A.S. 1689).

Le fonti di finanziamento del Fabbisogno Sanitario delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) sono quelle individuate dall'art. 15 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 sebbene, come sopra accennato, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale regionale, trovino applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Esse sono così elencabili:

1. Ricavi ed entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie;
2. IRAP;
3. Addizionale Regionale all'Irpef;
4. Integrazione a norma del D. Lgs. n. 56/2000 (compartecipazione regionale all'IVA).

Le entrate proprie delle aziende sanitarie contribuiscono al fabbisogno della spesa sanitaria nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

Irapp non Sanità

Con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata istituita l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di variare l'aliquota di base +/- 0,92 per cento, differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446/97.

Per garantire una maggiore autonomia di entrata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è stata inoltre data la possibilità alle regioni di ridurre le aliquote dell'imposta, fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Regione Lazio, anche per il triennio 2026-2028, ha fissato una maggiorazione ordinaria dello 0,92%, rispetto all'aliquota statale del 3,9%, ad eccezione di specifiche aliquote differenziate per alcune categorie di soggetti passivi e di settori di attività economiche.

Le differenziazioni vengono definite di anno in anno nella c.d. legge di stabilità regionale, il cui iter di approvazione segue quello del bilancio di previsione.

Per la determinazione del gettito Irap e dell'Addizionale regionale all'Irpef derivante dalla manovra fiscale regionale per gli anni di imposta 2026-2028, la Regione si è basata sulle ultime stime disponibili del Dipartimento delle Finanze del MEF elaborate a luglio 2025. Considerato che le predette stime sono riferite alle annualità sino al 2026, la regione ha ritenuto, prudenzialmente, di prevedere nel 2027 e 2028 gli stessi importi della stima del MEF prevista per l'anno 2026, nonostante l'andamento della stima annuale del PIL possa consentire una previsione crescente del gettito delle manovre fiscali.

Entrate da manovra fiscale IRAP

Il gettito derivante dalla manovra fiscale regionale dell'IRAP è stato stanziato nel bilancio di previsione 2026-2028 secondo le ultime stime disponibili del Dipartimento delle Finanze del MEF; i relativi importi sono indicati nella tabella che segue:

Anni d'imposta	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stime MEF (*)	364.944.000	401.281.000	381.496.000	440.975.000	440.975.000	440.975.000
Bil. regionale (*)	364.944.000	401.281.000	381.496.000	440.975.000	440.975.000	440.975.000

(*) Gli importi delle annualità 2023 e 2024 sono coerenti con gli importi della stima del Dipartimento delle Finanze del MEF. Gli importi dell'annualità 2025 sono coerenti con la stima del Dipartimento delle Finanze del MEF di luglio 2024 e saranno accertati nel 2025 in ragione dell'importo risultante dalla comunicazione del medesimo Dipartimento attesa a dicembre 2025. Gli importi delle annualità 2026, 2027 e 2028 sono relativi all'ultima stima utile del Dipartimento delle Finanze del MEF del luglio 2025.

Per l'anno 2026, la stima del MEF del luglio 2025 prevede un gettito IRAP, a lordo della manovra aggiuntiva, pari a euro 440.975.000,00.

Entrate Ex fondo perequativo ex Legge 549/1995

L'ex fondo perequativo è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 42 del D. Lgs n. 446/1997 e dell'art. 13 del D. Lgs n. 56/2000 ed è annualmente accreditato sul c/c di Tesoreria regionale a valere sui gettiti IRAP per l'importo di euro 286.117.122,10.

Addizionale Regionale Irpef non Sanità

L'addizionale regionale all'Irpef è attualmente disciplinata dall'art. 6, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. All'aliquota base dell'1,23 per cento, le Regioni sottoposte a piano di rientro possono aggiungere una maggiorazione pari allo 0,5 per cento.

Per tutti gli scaglioni, ad eccezione del primo (0-15.000,00 euro), le regioni possono elevare, a partire dall'anno 2015, la maggiorazione fino a 2,1 punti percentuali, portando così l'aliquota complessiva massima al 3,33%. Gli scaglioni d'imposta 2026, nonostante la riforma degli scaglioni a livello nazionale con la riduzione degli stessi a tre, sono confermati per le Regioni come nel 2023 e sono attualmente così divisi:

- a) fino a 15.000,00 euro;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) oltre 50.000,00 euro.

La manovra 2026-2028 si caratterizza per l'introduzione del **fondo per la riduzione della pressione fiscale e sostegno al reddito** con lo stanziamento di euro 127.750.000, per l'anno 2026, di cui euro 123.900.000, in riferimento alle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 3.850.000 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP.

Il gettito derivante dalla manovra fiscale dell'Addizionale regionale all'Irpef è stato stanziato secondo le ultime stime disponibili del Dipartimento delle Finanze del MEF; i relativi importi sono indicati nella tabella che segue:

Anni d'imposta	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stime MEF (*)	1.245.051.000	1.192.998.000	1.335.762.000	1.419.745.000	1.419.745.000	1.419.745.000
Bil. regionale (*)	1.245.051.000	1.192.998.000	1.335.762.000	1.419.745.000	1.419.745.000	1.419.745.000

(*) Gli importi delle annualità 2023 e 2024 sono coerenti con gli importi della stima del Dipartimento delle Finanze del MEF. Gli importi dell'annualità 2025 sono coerenti con la stima del Dipartimento delle Finanze del MEF di luglio 2024 e saranno accertati nel 2025 in ragione dell'importo risultante dalla comunicazione del medesimo Dipartimento attesa a dicembre 2025. Gli importi delle annualità 2026, 2027 e 2028 sono relativi all'ultima stima utile del Dipartimento delle Finanze del MEF del luglio 2025.

ENTRATE da RECUPERO dell'EVASIONE TRIBUTARIA

Le entrate relative all'attività di controllo della Regione sono le seguenti:

TRIBUTO	PREV. DEF. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TASSA AUTOMOBILISTICA DA RISCOSSIONE COATTIVA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) RISCOSSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI IRAP - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	170.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE IRPEF - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
RECUPERO FISCALE E ALTRI TRIBUTI	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
totale	295.000.000,00	308.000.000,00	308.000.000,00	308.000.000,00

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

Il Collegio rileva che anche per anni 2026-2028, come per gli anni precedenti, prosegue l'attività di recupero dall'evasione fiscale.

Con riferimento alle entrate libere del Titolo 1 si rappresenta che la Regione ha comunicato che provvede al loro accertamento per cassa e per tale motivo non ha ritenuto di disporre alcun accantonamento al FCDE, tranne per i ruoli relativi alla Tassa auto che sono accertati per competenza e svalutati nel FCDE al 100 per cento.

Gli articoli 30/32 della L.R. 10 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), istituiscono e disciplinano l'attività della Cabina di Regia il cui compito, tra l'altro, è quello di verificare la congruità della spesa rispetto al Documento Strategico di Programmazione ed il monitoraggio degli equilibri di bilancio.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La voce trasferimenti correnti presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.180.366.090,93	954.359.792,63	896.245.226,80	784.851.588,16

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.095.451,51	10.084.217,31	10.026.901,38	10.003.693,74
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 101	2.199.561.542,44	964.544.009,94	906.372.128,18	794.955.281,90
TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da famiglie				
Trasferimenti correnti da famiglie	63.606,32	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 102	63.606,32	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti correnti da imprese	215.130.985,41	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00
Totale Tipologia 103	215.130.985,41	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00
TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	944.532,12	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 104	944.532,12	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	414.668.857,25	103.306.374,12	104.250.789,84	1.889.785,32
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	163.424,95	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105	414.832.282,20	103.306.374,12	104.250.789,84	1.889.785,32
Totale entrate Titolo II	2.830.532.948,49	1.289.050.384,06	1.231.822.918,02	1.018.045.067,22

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

Il Collegio dà atto della sensibile diminuzione delle previsioni iniziali di entrata da trasferimenti correnti rispetto alla previsione definitiva 2025, ma rappresenta che nella detta previsione definitiva 2025 hanno concorso gli effetti del riaccertamento dei residui 2024.

A questo si aggiunge che nella tipologia 105 delle risorse provenienti dall'Unione europea lo stanziamento definitivo 2025 ricomprende anche i trasferimenti legati alla conclusione della programmazione comunitaria del FSE 2014/2020.

Altri trasferimenti saranno iscritti in corso d'anno e in variazione di Bilancio quando saranno disponibili gli eventuali provvedimenti di assegnazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici nazionali ed internazionali.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La voce delle Entrate extra tributarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Vendita di beni	1.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	384.268.124,35	384.268.124,35	384.268.124,35	384.268.124,35
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.651.000,00	30.651.000,00	30.651.000,00	30.651.000,00
Totale Tipologia 100	416.519.124,35	418.519.124,35	418.519.124,35	418.519.124,35
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 200	5.930.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00
TIPOLOGIA 300: Interessi attivi				
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri interessi attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 300	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale				
Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	32.411.577,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	0,00	32.411.577,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	51.980.280,40	45.449.466,42	45.123.777,06	45.123.777,06
Altre entrate correnti n.a.c.	49.389.008,64	20.215.000,00	21.033.000,00	21.892.000,00
Totale Tipologia 500	101.369.289,04	65.664.466,42	66.156.777,06	67.015.777,06
Totale Entrate Titolo III	523.848.413,39	522.555.167,77	490.635.901,41	491.494.901,41

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La voce entrate in conto capitale presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale				
Imposte da sanatorie e condoni	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti				
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.153.266.620,39	1.119.473.289,43	526.903.816,98	171.041.915,32

Contributi agli investimenti da Imprese	82.638.897,19	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	423.234.343,83	187.395.034,00	129.136.074,33	0,00
Totale Tipologia 200	3.659.139.861,41	1.306.868.323,43	656.039.891,31	171.041.915,32
TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Alienazione di beni materiali	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Tipologia 400	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale				
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	31.287.418,32	6.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Tipologia 500	31.287.418,32	6.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Entrate Titolo IV	3.693.727.279,73	1.316.668.323,43	660.839.891,31	175.841.915,32

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

Valgono le considerazioni già espresse in merito alle Entrate per trasferimenti correnti del Titolo 2.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce entrate da riduzione di attività finanziarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie				
Alienazione di partecipazioni	1.108.920,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	1.108.920,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine				
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	3.016.770,62	3.016.770,62	3.016.770,62	3.016.770,62
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	1.570.379,96	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 200	4.587.150,58	4.016.770,62	4.016.770,62	4.016.770,62
TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	3.376.271,99	3.352.305,75	3.352.305,75	3.352.305,75
Totale Tipologia 300	3.376.271,99	3.352.305,75	3.352.305,75	3.352.305,75
TOTALE Entrate Titolo V	9.072.342,57	7.369.076,37	7.369.076,37	7.369.076,37

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

ACCENSIONE PRESTITI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Per gli anni dal 2025 al 2028, al finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento, si provvede senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione ovvero mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali.

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

La voce entrate per conto terzi e partite di giro presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TIPOLOGIA 100: Entrate partite di giro				
Altre ritenute	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	84.390.000,00	85.890.000,00	85.890.000,00	85.890.000,00
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Altre entrate per partite di giro	1.552.152.188,86	572.640.898,24	548.395.608,72	553.408.140,43
Totale Tipologia 100	1.788.042.188,86	810.030.898,24	785.785.608,72	790.798.140,43
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi				
Depositi di/presto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
Totale Tipologia 200	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
Totale Entrate Titolo IX	1.799.292.188,86	821.280.898,24	797.035.608,72	802.048.140,43

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

SPESE CORRENTI

La voce spese correnti presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

Macroaggregati		PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
101	Redditi lavoro dipendente	349.334.441,76	331.849.804,65	328.324.085,02	325.752.477,44
102	imposte e tasse a carico ente	25.260.000,00	25.090.000,00	25.090.000,00	25.090.000,00
103	acquisto beni e servizi	1.628.271.145,62	1.530.013.590,38	1.513.596.704,56	1.489.157.966,19
104	trasferimenti correnti	16.198.922.481,09	14.473.334.810,87	14.758.896.038,70	14.514.039.986,78

105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	494.738.055,56	280.970.434,16	268.960.406,22	256.574.835,11
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.621.188,25	15.430.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00
110	altre spese correnti	275.464.146,28	403.495.701,84	223.242.936,22	255.012.083,70
Totale spese correnti		18.990.611.458,56	17.060.184.341,90	17.133.440.170,72	16.880.957.349,22

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

SPESE IN CONTO CAPITALE

La voce spese in conto capitale presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

Macroaggregati		PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.069.489.289,53	347.714.053,04	237.916.175,41	171.216.797,28
203	Contributi agli investimenti	3.951.562.723,37	1.381.516.332,53	661.976.405,61	216.182.617,18
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	26.863.173,55	51.699.100,00	54.903.135,23	107.556.817,64
Totale spese in c/capitale		5.047.915.186,45	1.780.929.485,57	954.795.716,25	494.956.232,10

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

Gli allegati A e B alla Nota integrativa della proposta di legge di bilancio di previsione 2026-2028 individuano, rispettivamente, l'elenco degli interventi per spese di investimento finanziati con le dismissioni patrimoniali ed altre entrate e con il *surplus* di parte corrente, al netto:

- 1) degli investimenti finanziati con fondo pluriennale vincolato;
- 2) degli investimenti finanziati con entrate correnti vincolate;
- 3) degli investimenti finanziati con le entrate in conto capitale vincolate.

Di seguito è riportato, per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028, il totale degli investimenti di cui ai predetti allegati A e B alla Nota integrativa della PL di bilancio 2026-2028:

SPESE DI INVESTIMENTO (FINANZIATE CON LE DISMISSIONI PATRIMONIALI E SURPLUS CORRENTE)	2026	2027	2028
	464.863.275,11	296.865.824,94	322.294.316,78
Fonte di finanziamento:			
Investimenti finanziati con il ricorso al debito	0,00	0,00	0,00
Investimenti finanziati con le entrate derivanti dalle dismissioni patrimoniali ed altre entrate	9.669.076,37	9.669.076,37	9.669.076,37
Investimenti finanziati con surplus corrente	455.194.198,74	287.196.748,57	312.625.240,41

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce spese per incremento di attività finanziarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2025 e a quelle riferite al triennio 2026/2028:

		PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
301	Acquisizioni di attività finanziarie	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti a breve termine	1.570.379,96	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
303	Concessione crediti medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento attività finanziarie		4.050.379,96	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2025, il dato è aggiornato al 04/12/2025

Lo stanziamento di euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si riferisce al fondo di rotazione per le anticipazioni delle spese connesse alla rimozione degli abusi edilizi.

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (Limiti)

L'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019, ha previsto che **a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali,**

come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, **cessano di applicarsi le seguenti disposizioni** in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

FONDI E ACCANTONAMENTI (Missione 20)

- ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, comprese quelle per le quali non è certa la riscossione integrale: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata che può dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel bilancio di previsione 2026-2028, Missione 20 – Programma 02, l'accantonamento al FCDE è stato calcolato utilizzando il metodo della media semplice intesa come media dei rapporti annui tra il totale incassato in c/competenza e l'accertamento di ciascuna tipologia degli ultimi 5 esercizi (dal 2021 al 2025). La Regione NON ha disposto l'accantonamento al FCDE delle entrate del Titolo 1 (accertamenti per cassa ed entrate vincolate) e del Titolo 2: l'accantonamento del triennio 2026-2028 è limitato alle entrate extratributarie del Titolo 3, tipologia 100, 200 e 500, del Titolo 4 (trasferimenti vincolati) tipologia 400, e del Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) tipologia 200 e 300.

La Regione non si è avvalsa della possibilità offerta dall'articolo 107-bis del D.L. n. 18/2020.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sono previsti i seguenti accantonamenti a **FCDE Fondo crediti di dubbia esigibilità** (per la composizione vedasi Allegato 11):

- anno 2026 euro 29.421.795,13 di cui euro 28.222.695,13 di parte corrente ed euro 1.199.100,00 di parte capitale;
- anno 2027 euro 29.294.580,86 di cui euro 28.095.480,86 di parte corrente ed euro 1.199.100,00 di parte capitale;
- anno 2028 euro 29.290.949,64 di cui euro 28.091.849,64 di parte corrente ed euro 1.199.100,00 di parte capitale.

L'Organo di revisione contabile ha accertato la regolarità del calcolo del fondo e il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

- ACCANTONAMENTO FONDO RESIDUI PERENTI

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, e dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, nella parte accantonata del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto 2025, la Regione ha proceduto alla **copertura integrale dei residui perenti** per un importo complessivo pari ad euro 639.184.025,70

Il Collegio rappresenta che:

- per le Regioni a Statuto Ordinario e limitatamente ai soli esercizi 2023 e 2024, l'art. 2, comma 6bis del DL 30/12/2023 n. 215 aveva previsto la possibilità di ridurre l'accantonamento obbligatorio pari al 70% al verificarsi di determinati presupposti (in particolare il rapporto tra disavanzo Lettera E di cui al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022 ed in numero della popolazione residente nel territorio regionale superiore ad euro 1.500 che risulta rispettato per la Regione Lazio);
- in sede di rendiconto 2024 la Regione, sebbene avesse potuto beneficiare della disposizione agevolativa, ha proceduto all'accantonamento nella misura integrale del 100%.

Dalle stime per l'esercizio 2025, lo stock dei residui perenti dovrebbe assestarsi ad euro 639.184.025,70

- ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO

Nel bilancio di previsione risulta stanziato l'importo di 20 milioni per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 in relazione Fondo passività da contenzioso. La quota complessivamente riferita al Fondo passività da contenzioso ammonta ad euro 310.835.094,20 di cui € 250.835.094,20 accantonati nel risultato presunto di amministrazione 2025 e la restante parte di 60 milioni a carico degli stanziamenti del triennio 2026-2028.

In sede di Relazione al Rendiconto per l'anno 2025 il Collegio provvederà a richiedere al Servizio Avvocatura Regionale il dettaglio dei contenziosi in essere e la valutazione del rischio non sanitario, al fine della verifica della congruità del Fondo contenzioso che sarà accantonato nel risultato di amministrazione 2025, in conformità al principio contabile applicato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

- ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Nel bilancio di previsione risulta stanziato:

- l'importo di 2 milioni per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 quale accantonamento al Fondo rischi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti;
- l'importo di 2 milioni per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 quale accantonamento al Fondo rischi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale.

La quota complessivamente accantonata a titolo di Fondo rischi per il pagamento delle perdite potenziali ammonta ad euro 343.479.430,52 di cui euro 331.479.430,52 nel risultato presunto di amministrazione 2025 (euro 164.363.253,91 per perdite potenziali derivante da spese correnti ed euro 167.116.176,61 per perdite potenziali derivante da spese capitali) e la restante parte di 12 milioni a carico degli stanziamenti del triennio 2026-2028 ricompresa nella voce "Altri accantonamenti" pari ad 366.553.968,08

- ACCANTONAMENTI PER PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI

Per la sola annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028 è previsto un ulteriore stanziamento di euro 200.000,00 rispetto alla consistenza di euro 3.983.186,42 già accantonata nel risultato presunto di amministrazione 2025.

Ai sensi degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 15, 16, 17 e 23 del regolamento regionale n. 26/2017, la Regione ha iscritto nella previsione 2026-2028 Fondi di Riserva e Fondi speciali: questi ultimi si riferiscono a disponibilità stanziate per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Si riepilogano di seguito gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione 2026-2028 (in aggiunta agli accantonamenti nel risultato d'amministrazione presunto 2025) di cui alla Missione 20 (Articolo 4 della PL di bilancio 2026-2028):

FONDO	M	P	Tit	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Fondo di riserva spese obbligatorie	20	01	1	34.813.935,84	35.684.578,95	37.489.365,65
Fondo di riserva spese impreviste	20	01	1	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale	20	01		39.813.935,84	37.684.578,95	39.489.365,65

FONDO	M	P	Tit	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
FCDE di parte corrente	20	02	1	28.222.695,13	28.095.480,86	28.091.849,64
FCDE in conto capitale	20	02	2	1.199.100,00	1.199.100,00	1.199.100,00
Totale	20	02		29.421.795,13	29.294.580,86	29.290.949,64

FONDO	M	P	Tit	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente	20	03	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Fondo per il pagamento di perdite potenziali derivanti da spese correnti	20	03	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fondo rischi per spese contenzioso	20	03	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Fondo per perdite reiterate degli organismi partecipati	20	03	1	200.000,00	0,00	0,00
Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti	20	03	1	65.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
Fondo obiettivi finanza pubblica	20	03	1	99.500.868,41	99.500.868,41	99.500.868,41
Fondo garanzia debiti commerciali	20	03	1	0,00	0,00	0,00
Totale	20	03	1	191.700.868,41	141.500.868,41	171.500.868,41

Totale Missione 20				310.936.599,38	261.684.063,45	346.138.901,34
---------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

IL Collegio rappresenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, nel Programma 03, della Missione 20, Titolo 1, è stato istituito il **fondo di garanzia debiti commerciali**, cap. U0000T21513; tuttavia, non ricorrendo le condizioni previste dai commi 859 e seguenti dell'art. 1, della legge n. 145/2018, nel bilancio regionale 2026-2028 (come per il precedente triennio 2025-2027) non è stato previsto alcuno stanziamento.

ORGANISMI PARTECIPATI

I bilanci d'esercizio 2024 delle società controllate e partecipate direttamente dalla Regione Lazio risultano approvati (eccezion fatta per Investimenti S.p.A. la cui discussione, unitamente al bilancio d'esercizio 2023, è prevista per le prossime settimane): per le società, anche indirette, poste in liquidazione, non si rende necessario procedere agli accantonamenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 per le perdite non immediatamente ripianate, si riporta di seguito l'elenco degli enti ed organismi strumentali della Regione Lazio aggiornati con la D.G.R. n. 77 del 13 febbraio 2025, compresi nel G.A.P. Regione LAZIO:

Organismi Strumentali

- Consiglio Regionale del Lazio

Enti Strumentali Controllati

- ARPA LAZIO
- ARSIAL
- DISCO (LAZIODISU)
- IRVIT
- Istituto Carlo Arturo Jemolo
- Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico
- Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci
- Ente Parco Naturale di Veio
- Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
- Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
- Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
- Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano
- Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
- Ente Parco Regionale dell'Appia Antica
- Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
- Ente Regionale Roma Natura
- Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
- Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano - Tevere Farfa
- Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio"
- ATER Civitavecchia
- ATER del Comune di Roma
- ATER della Provincia di Roma
- ATER Frosinone
- ATER Latina
- ATER Rieti
- ATER Viterbo
- ASP "Asilo Savoia"
- ASP "Frosinone"
- ASP "Giovanni XXIII - Viterbo"
- ASP "I.R.A.I.M."⁸
- ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A."⁹
- ASP "Istituti Riuniti del Lazio"
- ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M."¹⁰
- ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista"¹¹

⁸ con D.G.R. n. 1058 del 5 dicembre 2024, è stata disposta ed avviata la fusione per incorporazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" nell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA", con approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dell'articolo 15-bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

⁹ con D.G.R. n. 1058 del 5 dicembre 2024, è stata disposta ed avviata la fusione per incorporazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" nell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA", con approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dell'articolo 15-bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

¹⁰ con D.G.R. n. 863 del 31 ottobre 2024, è stata disposta ed avviata la fusione per incorporazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "I.R.ASP - Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona" nell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto Romano di San Michele", con approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dell'articolo 15-bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

¹¹ con D.G.R. n. 717 del 19 settembre 2024, è stata disposta ed avviata la fusione per incorporazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP O. P. OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA", con sede in Torri in Sabina (RI), nell'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP TUSCIA", con approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dell'articolo 15-bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

- ASP "Tuscia"¹²
- ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini"

Enti Strumentali Partecipati

- Associazione "Istituto Altiero Spinelli"
- Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio
- Associazione Formez P.A.
- Fondazione Teatro di Roma
- Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia"
- Fondazione "Angelo Frammartino"
- Fondazione "Cinema per Roma"
- Fondazione "Euroroma2024"
- Fondazione "La Quadriennale di Roma"
- Fondazione "Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo"
- Fondazione "Museo della Shoah"
- Fondazione "Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica"
- Fondazione "Roma Europa Arte e Cultura"
- Fondazione "Rome Technopole"
- Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma"
- Fondazione "Vittorio Occorsio"
- Fondazione "Vulci"
- Consorzio Industriale del Lazio
- ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP"
- ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia"

Di seguito l'elenco delle società controllate e partecipate dalla Regione Lazio:

Società controllate in via diretta comprese nel GAP

- ASTRAL S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)
- Cotral S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)
- Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione: 100%)
- Lazio Innova S.p.A. (quota di partecipazione: 80,50%)
- LAZIOCREA S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)
- SANIM S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)

Società controllate in via indiretta comprese nel GAP

- EP Sistemi S.p.A. in Liquidazione (quota di partecipazione di Lazio Ambiente S.p.A.: 60%)

Società Partecipate in via diretta comprese nel GAP

- Autostrade del Lazio S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione: 50,00%),
- C.A.R. S.c.p.A. (quota di partecipazione: 22,43%)¹³
- Investimenti S.p.A. (quota di partecipazione: 20,09%)
- M.O.F. S.c.p.A. (quota di partecipazione: 20,50%)

¹² con D.G.R. n. 717 del 19 settembre 2024, è stata disposta ed avviata la fusione per incorporazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP O. P. OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA", con sede in Torri in Sabina (RI), nell'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP TUSCIA", con approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dell'articolo 15-bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

¹³ Nel corso dell'esercizio 2025 la quota azionaria è rideterminata nella misura del 22,64%, all'esito dell'aumento di capitale scindibile deliberato dall'assemblea dei soci in data 14 marzo 2025 (giusta D.G.R. n. 137 del 13 marzo 2025)

Gli accantonamenti di euro 1.942.842,00 di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175/2016 (già comma 552 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013), riferiti alle perdite societarie al 31 dicembre 2022, sono confluiti nella previsione della quota accantonata del risultato di amministrazione 2023.

Nel risultato di amministrazione 2024 è stata accantonata l'ulteriore quota di euro 2.040.344,42 (perdita Investimenti Spa sulla base del progetto di bilancio al 31/12/2023) per un totale di euro 3.983.186,42: il medesimo accantonamento di euro 3.983.186,42 è rimasto inalterato anche nel risultato di amministrazione presunto 2025. Per la sola annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028 è previsto un ulteriore stanziamento di euro 200.000,00 rispetto alla consistenza già accantonata nel risultato presunto di amministrazione 2025.

Si ricorda che *“.... l'ente, obbligato ad effettuare l'accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall'art. 21 del D. Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull'andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate”* (Deliberazione n. 25/2021/PARI, Sezione di Controllo per la Regione siciliana).

In linea con le precedenti indicazioni del Collegio dei Revisori¹⁴ e con quanto in precedenza evidenziato dalla Procura della Corte dei Conti nell'ambito della requisitoria al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2020¹⁵, nella predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2025 la Regione dovrà provvedere all'adeguamento della misura dello stanziamento del fondo in questione potendo procedere a nuovi accantonamenti ovvero allo svincolo di quote accantonate.

PIANO PERIODICO di RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Con Deliberazione n. 1177 del 30 dicembre 2024 è stata approvata dalla Giunta la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19

¹⁴ *“Per quanto sopra il Collegio invita l'Ente ad acquisire le evidenze contabili al 31/12/2020 di tutti i soggetti partecipati al fine di integrare (eventualmente) lo stanziamento assestato nel rispetto dell'art. 21 D.Lgs. 175/2016”* (pag. 11, Parere dei Revisori dei conti sulla proposta di assestamento bilancio di previsione 2021-2023, prot. 635459/2021)

¹⁵ *“Poiché tra la data di approvazione del progetto di rendiconto 2020 ed il termine ultimo fissato dalla normativa di settore per l'approvazione dei bilanci della società partecipate sussiste un fisiologico scostamento, differito ulteriormente per l'esercizio 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 dall'art.106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. e ii., la Procura evidenzia l'esigenza di apportare, in sede di assestamento, le opportune variazioni di bilancio, valutando la legittimità degli interventi a copertura di perdite o di ricapitalizzazione negli organismi partecipati.....”* (Requisitoria Giudizio di Parifica Rendiconto 2020 - Corte dei Conti Sezione Controllo per il Lazio – n. 6166 del 15 settembre 2019).

agosto 2016, n. 175.

Con la Deliberazione n. 1178 del 30 dicembre 2024 è stata approvata dalla Giunta regionale la ricognizione ordinaria delle partecipazioni della Regione Lazio al 31 dicembre 2023 con l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, e la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, al fine di coniugare il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata con l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle società in base alla succitata DGR:

Partecipazioni dirette				
NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.STRA.L. S.p.A.	07244131004	100,00%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett a) del TUSP; art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP
Autostrade del Lazio S.p.A. (in liquidazione)	09920731008	50,00%	Liquidazione	art. 1, comma 4, lett a) del TUSP; art. 2, comma 2-terdecies del D.L. 121/2021 conv. L. 156/2021
Cotral S.p.A.	06043731006	100,00%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett a) del TUSP
Lazio Ambiente S.p.A. (in liquidazione)	11697651005	100,00%	Liquidazione	art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP; art. 113, comma 1, L.R. 14/2021
Lazio Innova S.p.A.	05950941004	80,50%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett d) del TUSP; art. 1, comma 4, lett a) del TUSP; All. A del TUSP
Laziocrea S.p.A.	13662331001	100,00%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett d) del TUSP; art. 1, comma 4, lett a) del TUSP
SAN.IM. S.p.A.	07105781004	100,00%	Fusione della società per incorporazione in altra società	art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP; art. 113, comma 2, L.R. 14/2021
Alta Roma S.C.p.A.	05518911002	18,54%	Liquidazione	art. 24, commi 5-5bis-5ter del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) art. 13, comma 25, L.R. 20/21
Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.	02622940233	0,003%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 9-ter del TUSP
C.A.R. S.C.p.A.	03853631004	26,79%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2 lett. a), del TUSP; art. 3, L.R. 12/2022
Investimenti S.p.A.	05554271006	20,09%	Liquidazione	art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP; art. 4, comma 7 del TUSP; art. 113, comma 3, L.R. 14/2021

M.O.F. S.p.A.	01704320595	20,50%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2 lett. a), del TUSP; art. 3, L.R. 12/2022
Tuscia Expò S.p.A. (in fallimento)	01690380561	25,00%	Scioglimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Lazio Ambiente S.p.A.				
NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
E.P. Sistemi S.p.A. (in liquidazione)	07705380587	60,00%	Liquidazione	
Servizi Colleferro S.C.p.A.	04135971002	6,00%	perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite"	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Lazio Innova S.p.A.				
NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Hol Roses S.p.A. (in fallimento)	06800581008	2,27%	Scioglimento	
Incentive S.p.A. (in fallimento)	00881470587	2,85%	Scioglimento	
Liricart S.Coop.a.R.L. (in liquidazione coatta amministrativa)	01792280602	6,42%	Liquidazione	
Media One S.p.A. (in fallimento)	07647821003	1,67%	Scioglimento	
Promozione e Sviluppo Latina S.R.L. (in fallimento)	01680080593	8,12%	Scioglimento	
Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.	04976231003	0,07%	Mantenimento senza interventi	

Entro il termine del 31 dicembre 2025 la Regione dovrà provvedere ad adottare (art. 20 del D.Lgs. 175/2016):

- la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023;
- ricognizione ordinaria delle partecipazioni della Regione Lazio al 31/12/2024;

Successivamente a tale data, l'Ente dovrà provvedere all'invio degli atti all'Osservatorio MEF ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

INDEBITAMENTO

Il ricorso al debito da parte delle Amministrazioni pubbliche è assoggettato a limiti qualitativi e quantitativi, in conformità ai principi costituzionali di sostenibilità del debito e di equilibrio di bilancio (artt. 97 e 81 Cost.) oltre che della regola “aurea” di cui all'art. 119 Cost. secondo cui il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare investimenti.

La Regione può autorizzare nuovo debito, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 118/2011, solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

L'articolo 62 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che *“il ricorso al debito da parte delle Regioni (...) è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

Le limitazioni “quantitative” sono specificate al comma 6 del medesimo articolo, secondo cui *“le Regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95 (...) alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore degli*

enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.”.

Nelle entrate, di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Per il triennio 2026-2028, al finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento, si provvede **senza ricorrere al mercato finanziario** ma a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali (**articolo 5, comma 1, della PL di bilancio**): si rappresenta che tale previsione, già illustrata pure in audizione presso la Sezione regionale di controllo della Corte Conti, era stata già contenuta nell'ambito delle leggi di bilancio 2024-2026 e 2025-2027.

Il Collegio rappresenta quanto di seguito.

L'**articolo 4 della Legge di stabilità 2026** stabilisce che **al fine di favorire la riduzione del debito attraverso operazioni di estinzione anticipata dei prestiti**, nel programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titolo 4 “Rimborso prestiti”, è istituita la voce di spesa obbligatoria denominata: “*Spese per l'estinzione anticipata dei prestiti*”, con uno stanziamento pari a euro 7.700.000,00, per l'anno 2026: ai sensi del comma 6, dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 118/2011, nella voce di spesa sopra considerata può confluire la quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertata con l'approvazione del rendiconto della gestione. L'istituzione della voce di spesa predetta (stanziamento pari a euro 7.700.000,00, per l'anno 2026), risponde all'obiettivo di ridurre ulteriormente l'esposizione debitoria della Regione, attraverso operazioni di estinzione anticipate di prestiti, con conseguente risparmio futuro sugli interessi passivi e utilizzare in maniera virtuosa l'avanzo libero, indirizzandolo non a nuova spesa corrente ma ad un miglioramento strutturale della posizione finanziaria. Da evidenziare, inoltre, la previsione circa la destinazione al fondo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011.

L'**articolo 5, comma 2, della PL di bilancio**, in continuità con quanto già avvenuto ai sensi del medesimo comma dell'articolo 5 della l.r. n. 24/2023, fornisce un quadro ricognitivo complessivo dell'indebitamento regionale, stimato in complessivi euro 7.950.838.383,84 al 31 dicembre 2025. L'importo (a fronte di quello previsto nell'ambito della norma citata che riscontrava un indebitamento della Regione al 31/12/2022 pari a euro 22.190.568.801,73) tiene conto, in particolare, degli **effetti derivanti dalla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità** di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, **ivi compreso l'accollo da parte dello Stato con riferimento alle**

anticipazioni di liquidità di cui al medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La cancellazione predetta, facendo seguito a quanto stabilito nella riunione del 2 ottobre 2025 della Conferenza Stato-Regioni nella quale è stato dato parere favorevole allo schema di decreto di riparto del MEF del contributo alla finanza pubblica per le annualità dal 2026 al 2029, condizionatamente all'inserimento nel primo provvedimento legislativo utile dell'ipotesi di norma sulla "Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità"¹⁶, **è attualmente prevista all'articolo 115 del disegno di legge del Bilancio dello Stato (A.S. 1689)**¹⁷. I debiti cancellati a partire dal 1° gennaio

¹⁶ Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso "parere favorevole sullo schema di decreto di riparto, condizionato altresì all'inserimento nel primo provvedimento legislativo utile dell'ipotesi di norma sul "Contributo di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026" e sulla "Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità" - diversa contabilizzazione del FAL - che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso all'unanimità, con le seguenti precisazioni: 1. che l'impegno delle Regioni ad applicare una quota di avanzo pari alle risultanze del rendiconto 2024, di cui al comma 5 della norma 2, sia anno per anno e che la flessibilità tra le cinque Regioni beneficiarie sia non fino al 2030 ma fino al 2051; 2. che l'importo complessivo di cui al comma 7, della norma 2 non sia inferiore a 1.172 milioni di euro, come condiviso nel Tavolo politico Governo-Regioni del 25 settembre 2025."

¹⁷ Ai sensi dell'art. 115 (Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni):

"1. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le Regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5 e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 5.

3. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2, versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato IV alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Le Regioni versano gli importi di cui al comma 3 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

5. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria, si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione Siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore: 1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E; 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione

2026, come già evidenziato, sono relativi alle anticipazioni per disavanzi sanitari (art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007) e alle anticipazioni per pagamenti di debiti commerciali (decreto-legge n. 35/2013, artt. 2 e 3, comma 1). Per la Regione Lazio – considerato che il c.d. fondo anticipazioni di liquidità (FAL) grava sul bilancio per euro 12.915.971.984,69 e che, ai sensi della nuova disciplina non sarà più accantonato nel risultato di amministrazione dal rendiconto 2025 ma sarà contabilizzato diversamente, sottoforma di contributo alla finanza pubblica da versare allo stato fino al 2051 – la misura prevista comporta una riduzione del debito per circa 13 miliardi (oltre 2 mila euro per cittadino) e la possibilità di attivare un piano straordinario di investimenti da circa 500 milioni di euro fino al 2030.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 5 della PL di stabilità regionale per l'anno 2026 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 790 dell'articolo 1 della legge della legge 207/2024, le risorse del contributo di finanza pubblica che confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato al termine dell'esercizio di riferimento sono destinate, nell'anno successivo e una volta accertate con l'approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento di un programma di investimenti. Nel

di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione (lettera E) è positivo o pari a 0;

b) *la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 5.000.000 euro;*

c) *le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si impegnano con delibera del Consiglio regionale: 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato V alla presente legge; 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);*

d) *la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo individuato dall'allegato V; 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro e degli importi individuati dall'allegato V; 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro;*

e) *dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato V, nel limite complessivo annuo di 120 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all'allegato V, da applicare per l'esercizio in corso.*

f) *le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.*

6. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.

7. *Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034. ”.*

complesso, considerato il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto per le annualità 2025-2029, si tratta di un programma complessivo stimato in euro 486.445.862,81, per realizzare investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell'innovazione tecnologica e dell'edilizia residenziale pubblica.

In virtù di quanto sopra, il comma 2 dell'articolo 5 della PL di bilancio 2026-2028, oltre a fornire un quadro ricognitorio dell'indebitamento regionale, suddiviso per singola posizione e relativa consistenza al 31/12/2025 – indebitamento complessivamente attestatosi in euro 7.950.838.383,84 (= 20.866.810.368,53 debito contratto al 31/12/2025 – 12.915.971.984,69 fondo anticipazioni di liquidità al 31/12/2025) - fornisce l'indicazione della relativa fonte di copertura. Quest'ultima è esclusivamente riferita alle risorse derivante dalla maggiorazione dell'addizionale IRPEF ex art. 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011, le quali fanno parte della c.d. manovra fiscale regionale (comprensiva anche della maggiorazione IRAP, pari allo 0,92%), ai sensi di quanto previsto nell'ambito dell'articolo 2 della PL di stabilità regionale 2026.

Va ricordato che, a seguito di quanto comunicato nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)¹⁸, a decorrere dall'anno di imposta 2026, per la Regione Lazio viene meno l'applicazione degli automatismi fiscali di cui alla legge n. 311/2004 (maggiorazione addizionale IRPEF +0,5% e maggiorazione IRAP +0,92%) e il conseguente riassorbimento degli spazi di flessibilità fiscale, sottratti alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 68/2011. Ciò viene disciplinato ai sensi dell'articolo 2 della PL di stabilità regionale per l'anno 2026¹⁹.

Al **comma 3 dell'articolo 5** della PL, infine, è fornito il totale delle fonti di copertura del debito da rimborsare, comprensivo della quota interessi e della quota capitale, per gli anni dal 2026 al 2028, mentre, per quel che concerne le annualità successive al 2028, si rimanda all'apposito allegato al

¹⁸ Per una regione sottoposta al piano di rientro, **resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

Al riguardo, e per quel che concerne la Regione Lazio, il verbale del Tavolo del monitoraggio della sanità del 9 aprile 2025 ha disposto quanto segue: *“Considerato che la Regione Lazio presenta nel biennio 2023-2024 un risultato d'esercizio positivo per cui il conferimento dei gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale non è necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio sanitario, alla Regione, una volta consolidato a Consuntivo il dato del 2024, sarà consentita, a decorrere dall'esercizio 2025 (dall'anno d'imposta 2026) la cessazione del conferimento al SSR dei gettiti derivanti dalle predette maggiorazioni (azzeramento della voce di CE AA0080)”*.

¹⁹ Sempre all'interno della PL di stabilità regionale per l'anno 2026 è stabilito che *“a decorrere dall'anno 2026, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), cessa il conferimento al Servizio Sanitario Regionale dell'importo pari a euro 91.091.000,00, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, previsto ai sensi del comma 1.”* (art. 3).

bilancio di previsione concernente l'elenco dei capitoli relativi agli oneri finanziari per il servizio del debito. Relativamente al triennio del bilancio di previsione 2026-2028, il dato è la risultante della quota complessiva dell'ammontare delle rate per mutui e prestiti (comprensivo della quota interessi e della quota capitale) autorizzati per il triennio di riferimento (pari a complessivi euro 624.855.452,84, euro 623.099.558,59 ed euro 622.678.081,92), nettizzata del credito pluriennale verso Cartesio (euro 19.777.327,55, euro 20.328.154,18 ed euro 20.889.737,00, a valere sulle voci di spesa U0000T19616 e U0000T19617, missione 13, programma 04).

Rispetto del limite di indebitamento

L'ammontare degli oneri finanziari relativi ai mutui per la copertura delle spese di investimento risulta compatibile, per gli anni 2026, 2027 e 2028, con il limite della capacità di indebitamento previsto dagli artt. 40 e 62 del D. Lgs. n. 118/2011 secondo il prospetto dimostrativo di seguito indicato già allegato alla PL di bilancio 2026-2028:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME					
Dati da stanziamento bilancio 2026-2028					
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (bilancio 2026-2028), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011			COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)		(+)	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79	16.050.207.597,79
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità		(-)	12.206.631.162,58	12.206.631.162,58	12.206.631.162,58
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)			3.843.576.435,21	3.843.576.435,21	3.843.576.435,21
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI					
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)		(+)	768.715.287,04	768.715.287,04	768.715.287,04
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2025		(-)	624.855.452,84	623.099.558,59	622.678.014,92
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso		(-)	0,00	0,00	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale		(-)	0,00	0,00	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame		(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento		(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		(+)	28.067.008,04	28.067.008,04	28.067.008,04
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)			171.926.842,24	173.682.736,49	174.104.280,16
TOTALE DEBITO					
Debito contratto al 31/12/2025		(+)	20.866.810.368,53	7.622.743.365,16	7.285.262.212,79
Debito autorizzato nell'esercizio in corso		(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame		(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE			20.866.810.368,53	7.622.743.365,16	7.285.262.212,79
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti			24.065.248,34	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento			24.065.248,34	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			0,00	0,00	0,00

Nel calcolo del limite di indebitamento è stato escluso l'importo complessivo di euro 28.067.008,04,

per ciascun anno del triennio 2026-2028, relativo ai mutui del settore sanitario. L'esclusione è specificamente prevista dalla normativa.

A seguito dei rilievi della Corte dei Conti espressi nel giudizio di parifica per l'esercizio 2022 la Regione ha inserito, nella capacità di indebitamento, il debito Sanim, escluso fino a detta annualità.

Nel giudizio di parifica 2024, come già osservato in sede di deferimento, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti aveva evidenziato che le rate di ammortamento del debito contratto da ASTRAL s.p.a. avrebbero dovuto essere computate, dalla Regione, nel limite di indebitamento previsto dall'art. 62, del d.lgs. n. 118/2011, onde evitare fenomeni elusivi del menzionato limite: il Collegio si riporta alle considerazioni conclusive.

ONERI FINANZIARI

L'incidenza degli oneri finanziari (al netto di quelli espressamente esclusi dai limiti di indebitamento) sulle entrate tributarie non vincolate è indicata nel seguente prospetto, ponendola anche in relazione ai limiti di cui al citato art. 62 del D. Lgs. n. 118/2011. Infatti, il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso solo rispettando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con riferimento anche agli articoli 81 e 119 della Costituzione.

	PREVISIONE DEFINIT. 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
Oneri finanziari (capitale e interessi) al netto di quelli esclusi dal limite	599.558.717,82	596.788.444,80	595.032.550,55	594.611.006,88
Entrate tributarie al netto del finanziamento della sanità	3.681.964.388,77	3.843.576.435,21	3.843.576.435,21	3.843.576.435,21
% su entrate correnti	16,28%	15,53%	15,48%	15,47%
Limite art. 62 D.lgs n. 118/2011	20%	20%	20%	20%

I dati dell'anno 2025 sono desunti dalle previsioni definitive degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2025 alla data del 04/12/2025. I dati del triennio 2026-2028 sono desunti dalla proposta di bilancio 2026-2028.

Di seguito è riportata la tabella con l'evoluzione del debito regionale nel periodo 2023-2028 (*):

Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	22.190.568.801,73	21.767.881.198,39	21.310.460.651,51	20.866.810.368,53	7.622.743.365,16	7.285.262.212,79
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prest. rimborsati (-)	422.687.603,34	457.420.546,88	443.650.282,98	328.095.018,68	337.481.152,37	348.586.179,81
Estinz. Anticip. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	12.915.971.984,69	0,00	0,00

Totale fine anno	21.767.881.198,39	21.310.460.651,51	20.866.810.368,53	7.622.743.365,16	7.285.262.212,79	6.936.676.032,98
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

(*) I dati del 2023 e del 2024 sono desunti dai rispettivi rendiconti. Invece, le risultanze del 2025 si riferiscono ai valori di preconsuntivo. Infine, si rappresenta che nel periodo 2023-2028, il dato relativo alla voce “Residuo debito” è al netto del credito residuo vantato nei confronti di Cartesio (tranche 1 e 5); per tale ragione, nello stesso periodo il dato della voce “Prestiti rimborsati” è al netto delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio. Si rappresenta, infine, che nel 2026 è previsto uno stanziamento di euro 7.700.000,00 destinato all'estinzione anticipata dei prestiti: tuttavia, per motivi prudenziali, tale importo non è stato conteggiato ai fini del calcolo del debito residuo.

Il Collegio si riporta alla propria relazione al Rendiconto 2024 già parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte Conti: il debito in essere al 31.12.2024 di euro 21.310.460.651,51 si è ridotto rispetto a quello al 31.12.2023 (euro 21.767.881.198,39), a sua volta inferiore a quello al 31.12.2022 (euro 22.190.568.801,73).

Al 31 dicembre 2024 lo stock di debito finanziario della Regione Lazio, al netto del credito Cartesio, ammonta complessivamente ad euro 21.310.460.651,51 ed è rappresentato da:

- 11.727.468.085,47 euro relativi al debito proprio della Regione (+);
- 418.926.540,92 euro relativi all'operazione San.Im. (+);
- 19.631.416,79²⁰ euro relativo al capitale residuo dei mutui accesi dai Comuni del Lazio presso CDP, per i quali la Regione si è impegnata a pagare la rata di ammortamento (+);
- 155.846.000,00 euro relativo al credito pluriennale verso Cartesio (-);
- 9.300.280.608,33 euro relativi alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 35/2013 (+).

Si ricorda che nel calcolo del limite di indebitamento sono da considerare le garanzie prestate dalla Regione in favore di soggetti terzi, salvo che sia stato effettuato un accantonamento per passività potenziali nel bilancio dell'ente pubblico garante, come previsto dall'art. 62, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 118/2011: con la DGR n. 98 del 27 febbraio 2025 sono state aggiornate le garanzie che la Regione Lazio ha prestato in favore della società *in house* “Lazio Innova S.p.A.” pari ad euro 24.065.248,34 come da prospetto che segue:

Garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (valori espressi in euro)	
LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) (L.R. n. 11/97 art. 52) - Fondo di garanzia imprese (versione originaria)	€ 6.051.299,58
LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) (L.R. n. 09/05 art. 60) - Fondo di garanzia per l'accesso al credito PMI Lazio	€ 992.583,43

²⁰ I mutui accesi dai Comuni presso CC.DD.PP., pari a circa 20 milioni di euro, sono considerati interamente a tasso fisso.

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) (L.R. n. 3/03 art. 13) - Fondo di garanzia imprese	€ 16.520.146,28
LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) (L.R. n. 4/06 art. 54) - Fondo di garanzia per le categorie sociali	€ 370.064,65
LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) (L.R. n. 26/07 art. 59) - Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali	€ 131.154,40
TOTALE	€ 24.065.248,34

Anche nel risultato di amministrazione presunto 2025 (come nei precedenti esercizi 2024, 2023, 2022 e 2021), la Regione ha accantonato nella voce “Altri accantonamenti” tutto il valore delle garanzie prestate che pertanto non concorrono al limite di indebitamento ex art. 62, comma 6 del D.Lgs. 118/2011.

Gli oneri finanziari connessi alle rate di ammortamento dei prestiti già contratti, distintamente per la quota interessi e la quota capitale, sono stanziati nella proposta di bilancio di previsione 2026-2026 su appositi capitoli di spesa dedicati a ciascun piano di ammortamento.

Di seguito è riportata una tabella esplicativa degli oneri finanziari, interessi e quota capitale, del periodo 2023-2028:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Int.passivi	544.364.581,71	515.945.563,00	493.482.700,62	280.915.434,16	268.955.406,22	256.569.835,11
Quota cap.	422.687.603,34	457.420.546,88	443.650.282,98	343.940.018,68	354.144.152,37	366.108.179,81
Totale	967.052.185,05	973.366.109,88	937.132.983,60	624.855.452,84	623.099.558,59	622.678.014,92

(*) I dati del 2023 e del 2024 sono desunti dai rispettivi rendiconti, al netto delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio. Le risultanze del 2025 si riferiscono ai valori di preconsuntivo e sono al netto delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio. Infine, i dati del triennio 2026-2028 sono desunti dalla proposta di bilancio 2026-2028 e sono al lordo delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Si rappresenta che dalla fine dell'esercizio 2021 la Regione NON ha più in essere strumenti finanziari derivati. Il Collegio si riporta al parere espresso al bilancio di previsione 2022-2024 in merito ai principali aspetti che hanno portato la Regione ad estinguere nel corso del 2021 i derivati ancora in portafoglio.

GESTIONE SANITARIA

L'art. 26, comma 1 del D. lgs. n. 68/2011 prevede che il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di

finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni. Con riferimento alla programmazione 2026-2028, si riportano di seguito gli schemi di sintesi relativi alle entrate e alle uscite del perimetro sanitario, con separata evidenza delle classificazioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 118/2011.

ENTRATE DEL PERIMETRO SANITARIO

Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011	Sub Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011 (Codice GSA)	Descrizione GSA	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027	Stanziamiento 2028
A	A1	Fondo Sanitario indistinto	12.264.842.763,58	12.264.842.763,58	12.264.842.763,58
	A2	Mobilità Sanitaria Attiva	376.442.124,35	376.442.124,35	376.442.124,35
	A3	Fondo Sanitario Vincolato	346.677.304,57	346.677.304,57	346.677.304,57
	A4	Fondo Sanitario Pregresso e restituzioni	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	A5	Finanziamento Zooprofilattico	31.533.276,00	31.533.276,00	31.533.276,00
B	B1	Payback Farmaceutico	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00
		Avanzo di amministrazione accantonato applicato destinato alla copertura dei residui perenti per spese sanitarie correnti	0,00	0,00	0,00
	B2	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie correnti	29.896.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
	B3	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato	37.220.928,13	26.817.222,54	26.678.141,29
C	C	Fin.to Disavanzo sanitario	0,00	0,00	0,00
	C(U)	Fin.to Avanzo sanitario	0,00	0,00	0,00
D		Avanzo di amministrazione accantonato applicato destinato alla copertura dei residui perenti per spese sanitarie in conto capitale	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie in conto capitale	43.534.898,24	25.635.608,72	30.648.140,43
	D(S)	Fin.to Investimenti da Stato	464.593.894,24	105.095.913,55	7.792.446,93
	D(A)	Fin.to conto capitale altro	0,00	0,00	0,00
S	S	Partite di Giro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		totale	13.818.841.189,11	13.424.694.213,31	13.332.264.197,15

USCITE DEL PERIMETRO SANITARIO

Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011	Sub Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011 (Codice GSA)	Descrizione GSA	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027	Stanziamiento 2028
A	A1	Fondo Sanitario indistinto	12.119.010.933,45	12.119.010.933,45	12.119.010.933,45
	A2	Mobilità Sanitaria Passiva	522.273.954,48	522.273.954,48	522.273.954,48
	A3	Fondo Sanitario Vincolato	346.677.304,57	346.677.304,57	346.677.304,57
	A4	Fondo Sanitario Pregresso e restituzioni	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	A5	Finanziamento Zooprofilattico	31.533.276,00	31.533.276,00	31.533.276,00
	A6	Payback Farmaceutico	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00
	A7	Perenzione Corrente reinscritta	0,00	0,00	0,00
	A8	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	A9	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Regione	29.896.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
	A10	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato	37.220.928,13	26.817.222,54	26.678.141,29
C	C	Fin.to Disavanzo sanitario	0,00	0,00	0,00
	C(U)	Fin.to Avanzo sanitario	0,00	0,00	0,00
D	D(P)	Perenzione Capitale reinscritta	0,00	0,00	0,00
	D(R)	Fin.to Investimenti da Regione	43.534.898,24	25.635.608,72	30.648.140,43
	D(S)	Fin.to Investimenti da Stato	464.593.894,24	105.095.913,55	7.792.446,93
	D(A)	Fin.to conto capitale altro	0,00	0,00	0,00
S	S	Partite di Giro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
totale			13.818.841.189,11	13.424.694.213,31	13.332.264.197,15

Si procede di seguito all'analisi dei macroaggregati di entrata e di uscita a maggiore rilevanza.

A1) Fondo sanitario indistinto, A2) Mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

L'art. 27 del D. lgs. n. 68/2011 prevede l'individuazione del fabbisogno sanitario nazionale in base ai costi e i fabbisogni standard determinati annualmente.

Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale sono rappresentate dalla compartecipazione IVA per il finanziamento della Sanità assicurata dallo Stato alla Regione, in aggiunta alle stime di IRAP e addizionale IRPEF, nella misura necessaria a garantire l'importo del Fondo Sanitario Regionale (quota indistinta) determinato in via definitiva in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per il triennio 2026-2028, in assenza di ulteriore previsione nazionale, è stato stimato pari a 136.536 milioni di euro, sulla base dell'ultimo riparto disponibile (Rep. atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024) e degli incrementi previsti dall'art. 1, comma 273 e successivi della Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Nel predetto Livello di finanziamento sono ricomprese:

- la somma di 2.115,7 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro previsto dall'art. 265, comma 4 DL 34/2020, quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal Titolo I del medesimo Decreto-legge e 1.115,7 milioni di euro previsto dall'art. 1 cc. 4-5-8 e art. 2 c. 10 DL 34/2020 per la Spesa personale per piano territoriale e ospedaliero;
- la somma di 554 milioni di euro previsto dall'art. 1 comma 447 della Legge 160 del 2019, per finanziare l'abolizione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale, per gli assistiti non esentati;

- la somma 33,7 milioni di euro previsto dall'art. 6 comma 2 della Legge 167/2016 per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori.

Detto importo è stato ridotto di 964,00 milioni di euro, che finanziano il concorso statale alle spese dell'acquisto dei farmaci innovativi, ex art. 1, comma 401 Legge 232/2016.

Conseguentemente, il livello di finanziamento del SSN cui ha concorso lo Stato per l'anno 2025 si è rideterminato in euro 135.572 milioni di euro, che si articola nelle principali seguenti macro componenti:

- 130.669 milioni di euro Finanziamento indistinto;
- 4.903 milioni di euro Finanziamento vincolato.

Il quadro di riferimento nazionale per il triennio 2026-2028 è in fase di definizione e conseguentemente per le previsioni del triennio 2026-2028 viene considerato, in assenza di ulteriore previsione nazionale definitiva, il dato del fondo sanitario 2025 sulla base dell'ultimo riparto disponibile (Rep. atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024) e degli incrementi previsti dall'art. 1, comma 273 e successivi della Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Finanziamento	2023	2024	2025	2026/2028
Totale finanziamento Lordo	128.005.200.000	133.053.000.000	135.571.700.000	135.571.700.000
Indistinto	123.810.148.974	128.600.231.509	130.668.967.949	130.668.967.949
Finalizzato/Vincolato	2.227.714.256	2.306.826.256	2.575.414.256	2.575.414.256
Risorse COVID (D.L. 73/2021 - 228/2021 - 34/2023 - 215/2023 - 113/2024)	74.441.000	12.000.000	0	0
Potenziamento assistenza territoriale DM 77 (L. 234/2021, art. 1, c 274)	150.100.000	328.300.000	841.500.000	841.500.000
Vincolato Altri enti	1.098.449.770	1.135.567.235	1.124.528.545	1.124.528.545
Legge 131 del 2025 per particolare condizione di lavoro dirigente e non dirigente			20.000.000	20.000.000
Premialità e altri riparti	644.346.000	670.075.000	341.289.250	341.289.250

Gli stanziamenti di bilancio del Fondo sanitario regionale indistinto per il 2026-2028 sono stati stimati applicando la quota di accesso pari a circa il 9,63% sul livello di finanziamento indistinto, definito al netto delle quote vincolate e finalizzate del FSN, ripartite con specifiche Intese.

Le previsioni delle entrate del Fondo sanitario indistinto (entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate per mobilità attiva) sono di seguito riportate:

A1) Fondo Sanitario Indistinto

Capitolo	Finanziamento	2026	2027	2028
112501	IRAP	3.565.150.037	3.565.150.037	3.565.150.037
121502	ADD.IRPEF	1.096.306.000	1.096.306.000	1.096.306.000
121503	COMP. IVA	7.545.175.126	7.545.175.126	7.545.175.126
227195	FSN-QUOTE PREMIALI	52.984.291	52.984.291	52.984.291

227234	COVID DL 73/2021	5.227.310	5.227.310	5.227.310
	FSN LORDO	12.264.842.764	12.264.842.764	12.264.842.764
A2) Mobilità sanitaria				
311531	MOB.ATTIVA INTERREGIONALE	370.176.793	370.176.793	370.176.793
311532	MOB. ATTIVA INTERNAZIONALE	6.265.331	6.265.331	6.265.331
H11771	MOB.PASSIVA INTERREGIONALE	-509.833.594	-509.833.594	-509.833.594
H11772	MOB.PASSIVA INTERNAZIONALE	-12.440.360	-12.440.360	-12.440.360
	FSN NETTO	12.119.010.933	12.119.010.933	12.119.010.933

Nello specifico, l'Irap-sanità, l'addizionale regionale all'Irpef-sanità, e la quota annua di compartecipazione regionale all'IVA sono state previste sulla base dell'ultimo riparto disponibile (Rep. atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024) e degli incrementi previsti dall'art. 1, comma 273 e successivi della Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), così come previsto dalla casistica applicativa per il Titolo II del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., emanata dal Ministero della Salute.

La spesa complessiva per il finanziamento del servizio sanitario regionale indistinto (FSR indistinto) è stanziata alla missione 13 (Tutela della salute) programma 1 (Servizio sanitario regionale) e, per il 2026- 2028, è così suddivisa come segue:

Capitolo	Classificazione	2026	2027	2028
H11715	FSN INDISTINTO	11.890.799.332	11.890.799.332	11.890.799.332
H11722	FSN - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.000.000	9.000.000	9.000.000
H11725	FSN - SERVIZI INFORMATICI	80.000.000	80.000.000	80.000.000
H11726	FSN - ALTRI SERVIZI	15.000.000	15.000.000	15.000.000
H11727	FSN - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500.000	3.500.000	3.500.000
H11732	FSN SERVIZI AUSILIARI	30.000.000	30.000.000	30.000.000
H11733	FSN QUOTA PREMIALE	52.984.291	52.984.291	52.984.291
H11741	FSN - UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000.000	10.000.000	10.000.000
H11763	COVID DL 73/2021	2.674.790	2.674.790	2.674.790
H11784	FSN - ENTI DI PREVIDENZA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
H11785	FSN - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000.000	2.000.000	2.000.000
H11786	FSN - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	500.000	500.000	500.000
H11787	COVID DL 73/2021	2.552.520	2.552.520	2.552.520
	FSN Indistinto netto	12.119.010.933	12.119.010.933	12.119.010.933

A3) Fondo sanitario vincolato

Con riferimento al finanziamento sanitario vincolato, i valori di stanziamento per la previsione 2026-2028, nei capitoli di entrata e nei capitoli di uscita sono determinati facendo riferimento agli ultimi atti di assegnazione intercorsi o in corso di adozione alla data di predisposizione del Bilancio di

Previsione (assegnazioni 2025), secondo il seguente dettaglio:

A3 Entrate del Perimetro Sanitario				
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
E0000227101	ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256)	7.749.652,20	7.749.652,20	7.749.652,20
E0000227104	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER SPESE CORRENTI	86.340.860,27	86.340.860,27	86.340.860,27
E0000227106	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTO DI ANIMALI E DELLE RELATIVE SPESE CONNESSE AI SENSI DELLA LEGGE 2.6.1988, N. 218 A CARICO DEL F.S.N.- QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA	1.502.833,39	1.502.833,39	1.502.833,39
E0000227159	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER IL SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO REGIONALE	17.487.952,59	17.487.952,59	17.487.952,59
E0000227180	MEDICINA PENITENZIARIA - FONDO SANITARIO NAZIONALE	782.000,00	782.000,00	782.000,00
E0000227191	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE PREVISTE DALL'ART. 3-TER, COMMA 7, DEL D.L. 22/12/2011, N. 211, CONVERTITO CON LEGGE 17/02/2012, N. 9, PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG)	5.416.865,69	5.416.865,69	5.416.865,69
E0000227201	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE QUOTE RELATIVE AL RIMBORSO ALLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI EX L. 190/2014	124.513.421,12	124.513.421,12	124.513.421,12
E0000227216	ASSEGNAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA QUOTA SPERIMENTAZIONE REMUNERAZIONE FARMACIE (L. N. 205/2017)	4.456.021,46	4.456.021,46	4.456.021,46
E0000227228	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ACCANTONATE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE, AI FINI DELL'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE AD EURO 150.000	318.553,22	318.553,22	318.553,22
E0000227230	ASSEGNAZIONE DELLO STATO CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO DELLO SCREENING NAZIONALE GRATUITO PER L'ELIMINAZIONE DI HCV, PREVISTO DALL'ART. 25-SEXIES, COMMA 2, DEL D.L. N. 162/2019	4.729.478,00	4.729.478,00	4.729.478,00
E0000227244	ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI, AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 24, DEL D.L. N. 34/2020	16.650.199,77	16.650.199,77	16.650.199,77
E0000227264	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO RESE A PAZIENTI IN MOBILITÀ ATTIVA (L. N. 178/2020, ART. 1, C. 496)	7.392.237,08	7.392.237,08	7.392.237,08
E0000227265	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE (L. N. 234/2021, ART. 1, C. 274)	50.008.629,00	50.008.629,00	50.008.629,00
E0000227268	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 1, COMMA 532, L. N. 197/2022	13.236.914,00	13.236.914,00	13.236.914,00
E0000227270	ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER IL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO - RESISTENZA (PNCAR)	4.344.697,00	4.344.697,00	4.344.697,00
E0000227271	ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 50, D.L. N. 73/2021	961.404,78	961.404,78	961.404,78
E0000227275	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (ART. 1, COMMA 401, L. N. 208/2015)	785.585,00	785.585,00	785.585,00
TOTALE ENTRATE		346.677.305	346.677.305	346.677.305

A3 Uscite del Perimetro Sanitario				
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
U0000H11101	SPESE CORRENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI RELATIVE AL SERVIZIO SANITARIO, QUOTA A DESTINAZIONE INDISTINTA (ART. 4 LETT. A L.R. 8/9/1983 N. 58) - FONDI	86.340.860,27	86.340.860,27	86.340.860,27

A3 Uscite del Perimetro Sanitario

Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
	VINCOLATI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI			
U0000H11108	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI DI ANIMALI E DELLE RELATIVE SPESE CONNESSE, AI SENSI DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1988, N. 218 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.502.833,39	1.502.833,39	1.502.833,39
U0000H11122	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO REGIONALE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	17.487.952,59	17.487.952,59	17.487.952,59
U0000H11723	UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO ALLE REGIONI DI RISORSE A VALERE SUL FSN DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 230/1999 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	782.000,00	782.000,00	782.000,00
U0000H11739	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE QUOTE RELATIVE AL RIMBORSO ALLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI EX L. 190/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	124.513.421,12	124.513.421,12	124.513.421,12
U0000H11749	UTILIZZAZIONE DELL' ASSEGNAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA QUOTA SPERIMENTAZIONE REMUNERAZIONE FARMACIE (L. N. 205/2017) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.456.021,46	4.456.021,46	4.456.021,46
U0000H11757	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ACCANTONATE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE, AI FINI DELL'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE AD EURO 150.000 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	318.553,22	318.553,22	318.553,22
U0000H11759	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO DELLO SCREENING NAZIONALE GRATUITO PER L'ELIMINAZIONE DI HCV, PREVISTO DALL'ART. 25-SEXIES, COMMA 2, DEL D.L. N. 162/2019 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.729.478,00	4.729.478,00	4.729.478,00
U0000H11769	UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EMERSONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI, AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 24, DEL D.L. N. 34/2020 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.650.199,77	16.650.199,77	16.650.199,77
U0000H11776	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO RESE A PAZIENTI IN MOBILITÀ ATTIVA (L. N. 178/2020, ART. 1, C. 496) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.392.237,08	7.392.237,08	7.392.237,08
U0000H11777	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE (L. N. 234/2021, ART. 1, C. 274) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.008.629,00	50.008.629,00	50.008.629,00

A3 Uscite del Perimetro Sanitario				
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
U0000H11778	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 1, COMMA 532, L. N. 197/2022 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.236.914,00	13.236.914,00	13.236.914,00
U0000H11780	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER IL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO - RESISTENZA (PNCAR) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.344.697,00	4.344.697,00	4.344.697,00
U0000H11781	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 50, D.L. N. 73/2021 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	961.404,78	961.404,78	961.404,78
U0000H13167	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.649.652,20	7.649.652,20	7.649.652,20
U0000H13170	UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO DI RISORSE DI PARTE CORRENTE PREVISTE DALL'ART. 3-TER, COMMA 7, DEL D.L. 22/12/2011, N. 211, CONVERTITO CON LEGGE 17/02/2012, N. 9, PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.416.865,69	5.416.865,69	5.416.865,69
U0000H13177	ARMO - FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 § UTILIZZO DI BENI DI TERZI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
U0000H13178	ARMO - FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 § ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U0000H13220	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (ART. 1, COMMA 401, L. N. 208/2015) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	785.585,00	785.585,00	785.585,00
TOTALE USCITE		346.677.305	346.677.305	346.677.305

A6) Payback farmaceutico

Con riferimento al finanziamento del payback farmaceutico, lo stesso è stato valorizzato per il triennio 2026-2028 in 211 milioni di euro sulla base storica degli incassi registrati negli ultimi anni.

A9) Finanziamento aggiuntivo corrente da Regione

Il finanziamento aggiuntivo corrente da Regione è stato determinato, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione “Salute e integrazione socio-sanitaria” e delle disponibilità del

Bilancio regionale, per i seguenti importi, comprensivi dello stanziamento destinato dalla Regione al finanziamento degli indennizzi per la legge n. 210/1988:

A9) Aggiuntivo corrente da Regione			
Finanziamento	2026	2027	2028
Finanziamento Aggiuntivo Corrente da regione	29.896.000	23.550.000	23.550.000

Per il dettaglio degli stanziamenti di previsione si rimanda ai singoli capitoli di uscita del perimetro sanitario con classificazione gestionale A9.

Finanziamento in conto capitale, da Stato D(S), da Regione D(R)

Per quanto riguarda il finanziamento in conto capitale, gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2026-2028, si suddividono in base alla fonte: finanziamento dello Stato e finanziamento da Bilancio regionale. Per quanto riguarda la prima tipologia gli stessi possono essere iscritti in bilancio a seguito del provvedimento nazionale di ammissione al finanziamento sono articolati nel triennio secondo il seguente dettaglio.

D(S) finanziamento in conto capitale da Stato			
Finanziamento	2026	2027	2028
Capitale da Stato	464.593.894	105.095.914	7.792.447

Per il dettaglio degli stanziamenti di previsione si rimanda ai singoli capitoli di uscita del perimetro sanitario con classificazione gestionale D(S). Il finanziamento stanziato dal Bilancio regionale in conto capitale in ambito sanitario è, invece, articolato nel triennio secondo i seguenti valori.

D(R) finanziamento in conto capitale da Regione			
Finanziamento	2026	2027	2028
Capitale da Regione	43.534.898	25.635.609	30.648.140

Per il dettaglio degli stanziamenti di previsione si rimanda ai singoli capitoli di uscita del perimetro sanitario con classificazione gestionale D(R).

C) Finanziamento del Disavanzo sanitario

Con riferimento al finanziamento del disavanzo sanitario annuale, nel Bilancio di previsione 2026-2028 non sono state previste risorse in Entrata e in Uscita per il triennio di riferimento.

SPESA di PERSONALE

La Direzione del personale ha comunicato che, sulla base dei dati del sistema SIR-HR alla data del

31/12/2024, la composizione del personale risulta essere di:

	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
DIRIGENTI A T.I.	132	12	144
DIRIGENTI A T.D.	42	2	44
RESPONSABILI STRUTTURA DI DIRETTA COLLABORAZIONE	15	29	44
COMPARTO	3506	299	3805
COLL. SEGRETERIE	127	125	252
GIORNALISTI	0	0	0

L'aggiornamento delle unità impiegate non tiene conto dei dipendenti in aspettativa per incarico c/o altre amministrazioni, non sono compresi i dirigenti/dipendenti in posizione di comando "IN" c/o la Regione e quelli che sono cessati al 01/01/2024.

La spesa per lavoro dipendente prevista per il triennio 2026-2028 tiene conto:

- del vincolo finanziario di riduzione della spesa di personale rispetto al dato medio della spesa di personale degli anni 2011-2012-2013 (art. 1, commi 557 e ss., Legge n. 296/2006);
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2, dell'art. 23, del D. Lgs. n. 75/2017;
- dei limiti di spesa relativi alle facoltà assunzionali fissati dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, fissati per le annualità dal 2018 e successive al 100% del *turn over*;
- dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, così come regolati dal decreto 3 settembre 2019 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni*", che per il Lazio, tenuto conto della numerosità della popolazione, è individuato nella percentuale dell'8,50%; detto valore soglia risulta rispettato poiché il rapporto percentuale tra spesa del personale per l'anno 2023 e la media delle entrate correnti del triennio 2021-2023, è pari al 5,73%;
- di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 90/2014, per il quale i limiti di cui al medesimo articolo, ovvero i limiti di spesa complessivi per il personale (ex art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014) e i limiti di spesa relativi alle facoltà assunzionali, non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- di quanto disposto dall'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, per il quale la spesa di personale proveniente dalle ex province non rileva al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006;

- di quanto disposto dall'art. 1, commi 793-799, della legge n. 205/2017, per il quale la spesa di personale proveniente dai centri per l'impiego non rileva al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006;
- di quanto disposto dall'art. 1, c. 258, della Legge n. 145/2018, a mente del quale le assunzioni di personale ed al potenziamento dei centri per l'impiego previste dalla medesima legge non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e ss. dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006;
- di quanto disposto dall'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

La media della spesa di personale del triennio 2011/2013 è desunta dal prospetto che segue ed ammonta ad euro **224.503.659,00**:

Componenti	2011	2012	2013	MEDIA
Oneri annui a carattere stipendiale	66.796.899	85.090.158	83.332.064	78.406.374
Oneri annui per indennità e compensi accessori	65.365.973	76.778.775	68.274.540	70.139.763
straordinario	951.892	1.294.492	877.969	1.041.451
Assegni per nucleo familiare	438.956	563.978	510.101	504.345
Buoni pasto	5.000.000	3.500.000	4.628.181	4.376.060
Equo indennizzo al personale	18.277	3.026	0	7.101
Contratti di collaborazione coordinata o in convenz. (art.1c.116 L.311/04)	467.530	458.016	277.416	400.987
Retrib. personale a tempo determinato	7.061.503	7.044.543	3.717.120	5.941.055
Contributi a carico dell'Amm.ne su competenze fisse ed accessorie	38.105.007	46.467.542	42.271.817	42.281.455
IRAP	11.829.081	14.544.386	13.250.407	13.207.958
Somme rimborsate alle Amm.ni per spese per il personale	7.509.276	5.731.536	6.657.959	6.632.924
Rimborsi ricevuti dalle Amm.ni per il personale (-)	-658.194	-818.033	-982.474	-819.567
Trattamento Fine servizio art. 338 e 340 reg. re. 1/2002		3.885.260	3.266.000	2.383.753
Totale costo del lavoro (A + B)	202.886.200	244.543.679	226.081.100	224.503.659

La previsione del triennio 2026-2028 è conforme al limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge n. 296/2006 secondo il prospetto che segue:

descrizione	Media 2011/2013	2026	2027	2028
(+) Spese macro aggregato 101	235.197.076,00	331.849.804,65	328.324.085,02	325.752.477,44
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	336.000,00	109.429,33	50.000,00
Totale parziale	237.085.743,00	332.185.804,65	328.433.514,35	325.802.477,44
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
(+) Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ.	-	-		
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	360.185.804,65	356.433.514,35	353.802.477,44
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.01	-	80.963.204,45	80.963.204,45	80.963.204,45
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.02	-	5.428.500,06	5.428.500,06	5.428.500,06
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato		678.353,79	678.353,79	678.353,79
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, finanziati da terzi)	-	6.671.491,65	6.040.797,63	3.025.708,00
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	45.269.273,94	45.269.273,94	45.269.273,94
Tot spese personale escluse (B)	34.759.084,00	141.560.823,89	140.930.129,87	137.915.040,24
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B = C	224.503.659,00	218.624.980,76	215.503.384,48	215.887.437,20
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		224.503.659,00	224.503.659,00	224.503.659,00
Verifica		SI	SI	SI

In materia di incarichi esterni di collaborazione e di consulenza (spesa per incarichi di collaborazione) l'art. 57, comma 2, lettera b), del D.L. n. 124/2019, ha stabilito che dal 2020 le limitazioni di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e articolo 5 del D.L. n. 95/2012 non si applicano più alle Regioni in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. La Regione Lazio con l'art. 19, comma 1, della L.R. n. 4/2013 aveva previsto che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non potesse essere superiore al 20% di quella sostenuta per il 2009: tale previsione normativa è stata abrogata ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 30 dicembre 2021 n. 20 (Legge di stabilità 2022).

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio dei Revisori raccomanda:

- 1) di monitorare con continuità l'andamento delle entrate con particolare riferimento a quelle correnti libere e/o non vincolate dal momento che la loro dinamica alimenta la misura del saldo positivo di parte corrente destinato al finanziamento delle spese di investimento (e quindi la tenuta degli equilibri annuali e, soprattutto, prospettici attesi i rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a partire dal giudizio di parifica del rendiconto 2020);
- 2) di monitorare con continuità la gestione dei soggetti partecipati, attesa l'attività di indirizzo in capo al socio Regione Lazio partecipante: per le (eventuali) perdite che risulteranno dai bilanci al 31 dicembre 2025 la Regione adeguerà la misura dello stanziamento del fondo con l'assestamento di bilancio;
- 3) al Servizio Advocatura Regionale di voler produrre con cadenza periodica/prestabilita la documentazione relativa al rischio di soccombenza dei contenziosi in essere (il Collegio si riporta a quanto osservato in sede di assestamento 2021);
- 4) le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie nel corso del 2026 per l'applicazione al bilancio delle quote vincolate del risultato di amministrazione dovranno essere effettuate solo dopo la verifica indicata dall'art. 42, commi 9-11, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, la redazione dell'elenco analitico delle risorse vincolate (secondo il predetto schema a/2) e l'aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- 5) nell'Allegato 21 al Bilancio di previsione regionale manca il documento riferito all'Ente Parco regionale dell'Appia Antica perchè, ad oggi, il bilancio di previsione 2026- 2028 dell'Ente Parco non è stato ancora approvato. Si invita la Regione a voler provvedere all'approvazione di detto documento contabile entro la fine del mese di dicembre 2025.

Il Collegio si riporta a quanto già raccomandato nel Parere al Bilancio di previsione 2024/2026 nel quale, in merito ai **rilievi espressi dalla Sezione Regionale di Controllo nella Sentenza 148/2023/PARI**, aveva invitato l'Ente a:

- *riattivare le attività di riconciliazione dei rapporti dare/avere con lo Stato (attività non oltre modo procrastinabile);*
- *dotarsi di idoneo sistema contabile che consenta la rilevazione ed il tracciamento analitico delle economie di risorse vincolate a spese in conto capitale, trasferite da un esercizio all'altro per anno di provenienza;*
- in merito all'avviata riconciliazione dei rapporti dare/avere con gli Enti Territoriali, si

raccomanda che l'esito dell'attività trovi riflesso sulla contabilità regionale atteso che se l'attività di riconciliazione si conclude, anche i minori o maggiori debiti emersi debbano essere certi, sia nell'an che nel quantum (e di conseguenza non considerati quali passività potenziali);

- ridurre i cd. "costi della politica" che nel corso degli ultimi esercizi (2020-2022) hanno evidenziato un trend in progressivo aumento. La spesa dei gruppi consiliari ... dovrà essere inclusa ai fini della verifica sul rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010;
- potenziare le verifiche in merito alla definizione dell'effettiva consistenza dei debiti della Regione verso il SSR ed in particolare la corrispondenza tra residui passivi del bilancio finanziario e corrispondenti debiti dello stato patrimoniale;
- efficientare il sistema di gestione/reporting della spesa di personale al fine di poter disporre di una corretta rappresentazione, in termini qualitativi e quantitativi, del complessivo aggregato della spesa di personale in grado di fornire dati certi, univoci e concordanti dell'aggregato di spesa: per l'effetto la Regione dovrà dotarsi – in tempo utile – di sistemi e strumenti, anche di natura organizzativa e contabile, funzionali allo scopo di consentire le verifiche di competenza (tra cui il rispetto dei vincoli di cui al comma 557 e segg. dell'art. 1 Legge 296/2006 cui concorrono anche gli oneri sostenuti per le spese PNRR e per il personale in forma flessibile caricato sui Fondi UE, nella misura in cui una parte di tali oneri è a carico del bilancio regionale).

L'Organo di Revisione osserva quanto di seguito e si riporta ai **rilevi espressi dalla Sezione regionale di controllo nella Deliberazione 87/2025/PARI (parifica del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024)**.

In merito ai Fondi vincolati (lett. C Prospetto RdA) di cui al capitolo E0000331528:

Nel Paragrafo 3.6.2, pag. 87/91 la Sezione regionale di controllo ha rilevato come l'elenco analitico delle risorse vincolate non sia completo e, sotto tale profilo, sia dunque irregolare, per mancata inclusione di diversi capitoli di entrata, tra cui i due capitoli con cui la Regione gestisce le entrate da extragetrito derivante dalla maggiorazione IRAP (cap. E0000121527) e dall'addizionale regionale IRPEF (cap. E0000121528).

La Sezione regionale di controllo ha altresì menzionato, al riguardo, il capitolo E0000331528 denominato "recupero evasione sulla compartecipazione alla spesa sanitaria", iscritto al titolo III dell'entrata in tipologia 500 "rimborsi" e abbinato al conto di **tesoreria ordinario**. Trattandosi di entrate da recupero dell'evasione dal ticket sanitario, il capitolo di entrata **avrebbe dovuto essere abbinato al conto di tesoreria della sanità**, invece che al conto ordinario.

La Sezione regionale di controllo aveva indicato che non appare corretto, allo stato degli atti, che tali risorse vengano classificate come “libere” perché sono destinate alla spesa sanitaria, come infatti la Regione ha riferito di avere destinato.

In sede di deferimento, quindi, sono stati formulati i seguenti rilievi, sui quali la Regione è stata inviata a formulare proprie osservazioni in vista dell’adunanza pubblica:

- impropria classificazione come “libere”, anziché “vincolate” delle risorse accertate sul cap. E0000331528; conseguente irregolarità dell’elenco analitico delle risorse vincolate, senza effetti sui saldi di rendiconto, nella parte in cui non include il menzionato capitolo di entrata;
- improprio abbinamento del capitolo in esame al conto di tesoreria ordinario anziché a quello sanitario, con conseguente irregolarità del perimetro dei capitoli sanitari nella parte in cui non include il suddetto capitolo.

Quanto precede evidenzia una criticità di fondo, rappresentata dalla impropria classificazione delle entrate da extragetrito come risorse “libere” anziché “vincolate”, con conseguente esclusione del capitolo di entrata dall’elenco analitico delle risorse vincolate, documento necessario ad abbinare i capitoli di entrata (vincolata) ai corrispondenti capitoli di uscita e, quindi, ad avere cognizione dell’utilizzo delle risorse vincolate.

Per tale ragione la Sezione regionale di controllo, attesi i vincoli di destinazione dell’entrata, aveva raccomandato alla Regione Lazio, dal primo esercizio utile, di inserire nel perimetro sanitario i capitoli che rappresentano l’entrata al capitolo E0000331528 “Recupero evasione sulla compartecipazione alla spesa sanitaria”, per la destinazione alle correlate spese.

L’Organo di Revisione rappresenta che nel corso del 2025 la Regione, con la variazione di bilancio di cui alla DGR 1145 del 28/11/2025, ha provveduto a perimetrare nell’ambito della GSA il capitolo E0000331528 e, contestualmente, ad istituire il corrispondente capitolo di uscita U000H13234 di pari importo con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’annualità 2025: stesso valore per le tre successive annualità del bilancio di previsione 2026/2028.

In merito alle componenti utilizzate nel calcolo del limite di indebitamento (ASTRAL Spa):

Con l’art. 5, della legge reg. n. 18/2023 la società a controllo regionale ASTRAL s.p.a. è stata autorizzata a contrarre un mutuo con C.d.p., sino alla concorrenza di 80 milioni di euro “*al fine di procedere all’acquisto di autobus e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile*” per il successivo affidamento dei menzionati autobus ai gestori del servizio di trasporto negli undici ambiti territoriali previsti: il ricorso all’indebitamento è stato motivato sulla base della riferita esigenza di ottenere la liquidità

necessaria senza attendere i tempi dei trasferimenti erogati con cadenza annuale dal Ministero alla Regione.

Con deliberazione n. 102/2024/RQ la Corte Conti, sul presupposto che ASTRAL è inclusa nell'elenco ISTAT del settore pubblico, ha accertato la violazione dell'art. 19, della legge n. 196/2009 in riferimento alla previsione contenuta nel menzionato art. 5, della legge reg. n. 18/2023, in termini di mancata quantificazione dell'onere a carico di ASTRAL e, indirettamente, del socio pubblico e, conseguentemente, di mancata previsione della relativa copertura finanziaria, invitando la Regione a rivalutare nel suo complesso l'operazione di indebitamento autorizzata dalla menzionata norma regionale alla luce del principio contabile 3.17 di cui all'4/2 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui il ricorso all'indebitamento è consentito *“se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente”*.

La Regione ha adottato un “atto di indirizzo” nei confronti della controllata ASTRAL, approvato con D.G.R. n. 518 del 26.6.2025 con cui il socio pubblico ha rinnovato *“l'invito all'Amministratore unico, in merito al prestito concesso da Cassa Depositi e Prestiti – destinato alla copertura dei costi relativi all'acquisito di autobus per il trasporto locale e sul quale la società ha richiesto e ricevuto, in data 19.1.2025, un primo tiraggio – a dare seguito a quanto già rappresentato con nota regionale, agli atti prot. n. 456663 del 18.4.2025, e in particolare: (i) “a valutare prioritariamente l'impiego delle giacenze di cassa disponibili, evitando, ove non strettamente necessario, di procedere a ulteriori tiraggi del prestito”, e (ii) “di considerare, ove possibile, la restituzione anticipata delle somme già erogate, tenuto conto che l'operazione di indebitamento autorizzata era finalizzata unicamente a garantire la copertura finanziaria della gara per l'acquisizione dei 115 autobus”* (cfr. D.G.R. 26.6.2025, n. 518, cit.).

La Sezione regionale di controllo, nel prendere atto della recente iniziativa del socio pubblico di invitare la società controllata a non ricorrere ad ulteriore indebitamento e, se possibile, restituire quello già incassato, ha **evidenziato**, come già osservato in sede di deferimento, **che le rate di ammortamento del debito contratto da ASTRAL s.p.a. dovranno essere computate, dalla Regione, nel limite di indebitamento previsto dall'art. 62, del d.lgs. n. 118/2011, onde evitare fenomeni elusivi del menzionato limite**: ASTRAL s.p.a., infatti, è una società strumentale della Regione, priva di entrate proprie e interamente alimentata da risorse regionali, tra cui i “contributi regionali destinati all'operazione” di indebitamento, menzionati in sede istruttoria e riportati nella richiamata relazione di deferimento del 2.7.2025.

L'Organo di Revisione rappresenta che nel limite di indebitamento del bilancio di previsione 2026/2028 la Regione NON ha considerato l'attuale indebitamento di Astral pur considerando che l'importo di cui alla lettera M del prospetto dimostrativo del rispetto dell'indebitamento è

ampiamente capiente: per quanto precede, l'Organo di Revisione invita la Regione a conformarsi a quanto rilevato dalla Corte in sede di rendiconto 2025 e successivi.

In merito ai Fondi speciali presso Lazio Innova Spa e LazioCrea Spa:

In sede di precedente giudizio di parifica, era emersa l'esistenza di un sistema di gestione di fondi speciali presso le società Lazio Innova Spa e LazioCrea Spa, sulla cui conformità ai vigenti principi contabili, la Sezione aveva manifestato specifiche perplessità (cfr. par. 3.5.2.3 della Relazione allegata alla decisione di parifica n. 148/2023/PARI).

Gli accertamenti definitivi su tale dinamica erano stati rinviati al presente giudizio di parifica, in ragione della necessità di acquisire maggiori informazioni e chiarimenti sui connotati "sostanziali" delle due fattispecie. Alla luce delle verifiche effettuate e dei riscontri forniti, le perplessità sollevate in sede di precedente giudizio non sono risultate superate.

La gestione dei suddetti fondi non si appalesa in linea con le prescrizioni del vigente Ordinamento contabile, *in primis* avendo riguardo al principio di universalità del bilancio (cfr. postulato n. 3 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) a mente del quale *"sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio"*.

Nel caso di specie, le contabilità inerenti ai suddetti fondi vengono chiuse in base alla ultimazione dei programmi/attività sottostanti. Non vengono ricondotte nel bilancio dell'Ente entro l'esercizio di riferimento, non vengono trasmessi alla BDAP e non sono ricompresi nel bilancio consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9 (Cfr. Art. 47, comma 3, d.lgs. n. 118/2011). Gli effetti sul bilancio regionale delle attività svolte a valere sui fondi si riflettono solo a chiusura "definitiva" del fondo. I flussi in uscita "dalle società" non vengono tracciati sul sistema SIOPE ed il sistema di controllo sulle suddette gestioni si esercita in via preventiva (in fase di programmazione) ed a consuntivo, ma non in via concomitante.

La Sezione si è riservata di verificare l'evoluzione della dinamica di gestione, anche in termini di recepimento dei rilievi formulati, in sede di successivi controlli sul bilancio regionale e delle società all'esame.

In merito al sistema di reporting della spesa di personale:

Con riferimento al *focus* effettuato sulla spesa di personale nell'esercizio 2022 (par. 6.4. Relazione allegata alla decisione di parifica n. 148/2023/PARI), la Sezione aveva rilevato, in particolare, le seguenti anomalie:

- a) mancanza di un sistema contabile che consenta la rilevazione separata degli impegni per le nuove assunzioni dell'esercizio;
- b) difficoltà dello stesso Ente di conoscere in via concomitante, la quantità e la qualità degli oneri per spesa di personale complessivamente innestati nel sistema di bilancio, con conseguente necessità di coordinamento e monitoraggio della spesa di personale di Giunta e Consiglio come "unico aggregato";
- c) complessiva non univocità, con conseguente inattendibilità, dei dati sulla spesa di personale;
- d) impossibilità di verificare il rispetto "in concreto" dei vincoli finanziari vigenti, come effetto riflesse della non univocità dei dati forniti e mancanza dei dati "fonte" sui parametri di verifica (rendiconto 2009 e rendiconti 2011-2013);
- e) impossibilità di verificare il rispetto dei vincoli assunzionali secondo la regola del *turn over*, "in assenza di qualsiasi meccanismo suscettibile, negli effetti, di provocare un effetto espansivo della spesa";
- f) impossibilità di verificare il rispetto dei presupposti di cui all'art. 7, comma 6, del DL 165/2001, in relazione alle spese per studio e consulenza;
- g) per il personale giornalistico, sussistenza di oneri CASAGIT a carico del bilancio regionale;
- h) non univocità dei dati sulla spesa di personale dei Gruppi consiliari;
- i) non chiarezza e congruenza dei dati sulla spesa di personale ex Ufficio Sisma contabilizzati nel bilancio regionale;
- j) non chiarezza sulla natura e sui relativi presupposti delle "indennità varie" riconosciute al personale del Consiglio regionale.

La Corte aveva stabilito di rinviare ogni accertamento sull'aggregato di spesa di personale di Giunta e Consiglio *"nell'ambito del successivo giudizio di parifica. In tale sede la Regione dovrà fornire dati certi e concordanti in merito all'effettiva consistenza dell'aggregato di spesa in esame. Per l'effetto dovrà dotarsi – in tempo utile – dei sistemi e degli strumenti, anche di natura organizzativa e contabile, funzionali allo scopo di consentire le verifiche di competenza"* (cfr. cap. 6.4 Relazione, cit.).

La "ragione madre" delle difficoltà incontrate nella corretta ed univoca rappresentazione degli oneri per la spesa di personale risiede nell'imputazione – a valere su di un unico capitolo "calderone" del rendiconto regionale – di tutti gli oneri, senza distinzione né per "inerenza funzionale" (Giunta, Consiglio, Enti Parco, personale distaccato presso l'Ufficio SISMA) né per tipologia.

Per l'effetto, gli impegni di spesa confluiscono, in maniera indistinta, nella Missione 1 "Servizi generali, istituzionali e di gestione".

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 bis del D. Lgs. 118/2011 "3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della Missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni ed i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.

Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p), n. 5), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, entrato in vigore il 12 settembre 2014. La deroga, quindi, poteva al massimo interessare gli esercizi 2015 e 2016. In tali esercizi vigeva, comunque, l'obbligo di esplicitare la disaggregazione della spesa *"in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto"*.

A decorrere dal 2017 la Regione avrebbe dovuto dare piena attuazione alle prescrizioni del D. Lgs. 118/2011 in tema di Missioni e Programmi, funzionali a garantire l'omogeneità e la confrontabilità della spesa, quale diretto corollario dei principi di attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio (cfr. principio n. 5 allegato 4.1 del d.lgs. n. 118/2011).

Il capitolo "calderone" appare essere la principale ragione dell'impossibilità per la Regione di conoscere nel dettaglio (per tipologia e funzione) gli oneri, per spesa di personale, innestati nel bilancio.

Tale anomalia del sistema, oltre a violare specifiche prescrizioni del vigente Ordinamento contabile, condiziona due assi portanti della gestione della spesa di personale.

La contabilizzazione indistinta degli oneri inibisce la verifica del rispetto dei vincoli di spesa e la verifica deve essere effettuata a valere sugli impegni e non sui pagamenti.

A partire dal 2024 la Regione si è dotata di un sistema di contabilizzazione distinto solo per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio. Al fine di efficientare la dinamica, con atto di organizzazione della Direzione regionale Affari istituzionali e personale n. G17710 del 29 dicembre 2023, si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro composto da personale in servizio presso la Giunta ed il Consiglio regionale.

La Regione ha indicato al Giudicante che nel corso del 2024 *sono state già avviate, comunque, interlocuzioni con gli esperti informatici della società LazioCrea Spa per elaborare soluzioni informatiche alle rilevate criticità, che saranno plausibilmente messe in campo e sperimentate nel corso dell'esercizio finanziario 2025. Intanto, al fine di ovviare medio tempore alle difficoltà*

predette, questa amministrazione ha attivato una serie di misure, che coinvolgono anche il Consiglio regionale, al di là della formalizzazione di riunioni del gruppo di lavoro creato ad hoc, volte a rendere più stringente il controllo sulla spesa di personale e a semplificarne la gestione.

La legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio adottando specifiche disposizioni in ordine alla dirigenza ed al personale regionale, rinviandone, per la disciplina in concreto, ai rispettivi regolamenti.

Per la Giunta, viene in rilievo il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e per il Consiglio, il regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3.

In ordine alla programmazione della spesa di personale, la Giunta ed il Consiglio approvano due distinti Piani triennali dei fabbisogni.

Dal punto di vista contabile, però, la spesa del personale del Consiglio risulta rappresentata nel solo bilancio regionale (nell'unico capitolo calderone).

Il Collegio si riporta alla necessità di considerare la spesa di personale, come *unicum*, non solo in fase di rendicontazione, ma sin dalla relativa fase di programmazione ed autorizzazione alla spesa, tutelando – al contempo - l'autonomia del Consiglio, quale Organismo strumentale dell'Ente.

L'adozione in concreto delle suddette misure, ed in particolare il grado di inerenza, efficienza e congruità rispetto al fine, sarà oggetto di specifica verifica nell'ambito dei successivi controlli, a partire dal prossimo giudizio di parifica.

In merito alla capacità assunzionale

In materia di capacità assunzionali delle Regioni a statuto ordinario, dall'esercizio 2020 il quadro normativo riferimento è rappresentato dall'art. 33, del d.l. n. 34/2019 attuato con d.p.c.m. 3.9.2019 che prevede un parametro soglia, per fasce omogenee di Regioni, al di sotto del quale è possibile incrementare la capacità assunzionale sino alla concorrenza del valore soglia, a condizione che sussista l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. In difetto, trova applicazione la regola del *turn over* al 100%. Se, invece, la Regione si trova al di sopra del valore soglia a lei assegnato, è tenuta a convergere al detto valore applicando un *turn over* inferiore al 100%. Nel caso della Regione Lazio il valore soglia è pari all'8,5%. Nel recente passato si è discusso sulle modalità di applicazione della formula per calcolare il valore annuale e verificare se fosse inferiore o superiore alla soglia dell'8,5%. In sede di parifica del rendiconto 2021, la Corte ha accertato lo sforamento della soglia dell'8,5% con conseguente obbligo di applicare un *turn over* inferiore al 100% per convergere al detto valore. Tuttavia, pochi giorni dopo la menzionata decisione di parifica

è intervenuta una norma (art. 14, co. 3-bis, del d.l. 18.11.2022, n. 176) secondo cui *“il comma 1 dell’art. 33 del decreto – legge 30.4.2019 n. 34 (...) si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102 “tributi destinati al finanziamento della sanità” del titolo I, “entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, e al Fondo nazionale trasporti, di cui all’art. 16-bis del decreto legge 6.7.2012, n. 95 (...) e al netto dell’accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del FCDE”*.

Alla luce della richiamata norma, il calcolo della capacità assunzionale per la Regione Lazio fornisce un valore inferiore alla soglia dell’8,5% e, in particolare, è pari al 5,5%. Mancando l’equilibrio pluriennale di bilancio, continua tuttavia ad applicarsi la regola del 100% del *turn over* tenuto conto che, anche per l’esercizio 2024, l’organo di revisione non ha rilasciato l’asseverazione positiva della sussistenza del menzionato equilibrio prospettico, richiesta dall’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019, tenuto conto, tra l’altro, dell’elevato valore dell’indebitamento finanziario residuo e dei conseguenti oneri restitutori, parte dei quali ancora sospesi sino all’esercizio 2027.

Poiché sulle capacità assunzionali 2024 del Consiglio sono state espresse perplessità, la Corte dei Conti (paragrafo 3.4.2 del capitolo 10 della relazione di parifica 2024) ha reputato opportuno fare chiarezza sull’utilizzo delle capacità assunzionali per una regolare gestione del *turn over*.

La normativa innanzi richiamata stabilisce che le capacità assunzionali del 2024 sono date dai risparmi derivanti: a) dalle cessazioni effettivamente intervenute nell’esercizio 2023, il cui risparmio deve essere annualizzato; b) dall’eventuale utilizzo dei risparmi programmati nel PIAO per l’esercizio in corso, avendo cura, in questo caso, di fare decorrere la nuova assunzione dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Detto questo, le assunzioni avvenute in una data compresa nell’anno 2024 devono essere imputate alla capacità assunzionale 2024, indipendentemente dalla data, necessariamente precedente, in cui è stata avviata la procedura di reclutamento (mobilità, concorso o progressione verticale tra aree).

La programmazione triennale della spesa del personale, contenuta nei PIAO di Giunta e Consiglio regionale, deve essere tale da prevedere in quale annualità si verificherà l’assunzione, fermo restando che eventuali rallentamenti impreveduti dei procedimenti amministrativi prodromici alle assunzioni a tempo indeterminato, possono essere gestiti con la variazione del PIAO che, in quanto atto di programmazione pluriennale, è suscettibile di essere modificato, integrato e variato in corso di esercizio.

In merito alla Cassa sanitaria e cassa GSA:

Nel verbale di cassa n. 12/RL del 16 maggio 2025, “*Verifica della Gestione Sanitaria Accentrata relativa al 4° trimestre 2024*”, lo scrivente Collegio dei Revisori aveva constatato la presenza di un nuovo disallineamento tra il saldo della cassa GSA, pari al 31/12/2024 all’importo di euro 2.530.484.996,85 (da riscontro istruttorio: voce ABA780 - Tesoreria Unica del bilancio GSA 2024), stavolta maggiore di euro 3.009.619,19 rispetto alla “cassa sanitaria” della Regione Lazio, pari a euro 2.527.475.377,66 (da riscontro istruttorio Regione Lazio come da Determinazione n. G03304 del 18/03/2025). Il differenziale, poi confermato della Regione Lazio in sede istruttoria, è derivato dalle seguenti le movimentazioni in entrata e in uscita avvenute nel bilancio della Regione finalizzate al finanziamento dell’Istituto Zooprofilattico IZS, non registrate nel bilancio GSA:

- (+) euro 3.009.866,04 imputabili al finanziamento IZS generatosi nel 2023 che compare tra i residui attivi cod. A5 della Regione nei confronti del Ministero delle finanze;
- (-) euro 247,12 imputabili alla differenza tra il mandato n. 31803 pari a euro 38.390.752,88 e la reversale di incasso n. 21359 pari a euro 38.391.000,00. Detto importo va trasferito dal conto sanità al conto ordinario;
- (+) 0,27 euro generatesi nel 2024, imputabili al finanziamento IZS generatosi nel 2024 (differenza tra la somma dei mandati pari a euro 31.533.276,00 e la somma delle reversali di incasso pari a euro 31.533.275,73).

Nel corso del 2024, con riferimento al finanziamento al medesimo Istituto, si è determinato un ulteriore disallineamento rispetto agli euro 3.009.866,04 già riscontrati nel 2023, pari a euro 0,27.

Si ricorda che gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) sono enti pubblici, originariamente istituiti dallo Stato (legge 23 giugno 1970, n. 503), ma poi regionalizzati con la legge 23 dicembre 1975, n. 745, in attuazione del Titolo V della Costituzione. Essi svolgono attività di sorveglianza epidemiologica nonché di ricerca sperimentale sul mondo animale, allo scopo di salvaguardare la salute umana. La disciplina statale, inoltre, chiarisce che essi sono “enti sanitari” (art. 1, l. n. 503/1970) i quali operano come «*strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza ...nell’ambito del Servizio sanitario nazionale*» (art. 1, co. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Va evidenziata la soggezione degli IZS alla disciplina contabile armonizzata prevista per gli enti territoriali, con il d.lgs. n. 118/2011 (art. 19, co. 2, lett. d)). Il loro finanziamento è a carico del Fondo sanitario nazionale, ripartito tra le regioni; la stessa provvista finanziaria proviene dal bilancio regionale, attraverso il perimetro sanitario (spec. ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. B) a) d.lgs. n. 118/2011, per l’erogazione dei LEA).

Nel giudizio di parifica 2024 la Sezione regionale di controllo aveva invitato la Regione *in considerazione del quadro normativo vigente ... ad una ulteriore verifica sulle modalità di contabilizzazione dei finanziamenti erogati all’IZS, che allo stato attuale causano l’esistenza di*

disallineamenti contabili tra la cassa GSA e cassa sanitaria contabilizzata dal tesoriere della Regione Lazio.

L'Organo di revisione invita nuovamente la Regione a regolarizzare con sollecitudine i movimenti sopra considerati affinché il saldo della GSA sia pari a quello di "Tesoreria c/c 101", ovvero della "cassa sanitaria";

In merito al Piano di rientro della Regione Lazio:

La Regione Lazio è in Piano di rientro dal *deficit* sanitario a decorrere dal 2007. L'accordo è stato siglato il 28 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004 ed è stato recepito con delibera di Giunta n. 149 del 6 marzo 2007. Successivamente, dal luglio del 2008 al luglio del 2020 la Regione Lazio è stata sottoposta a Commissariamento governativo in ambito sanitario, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, avendo presentato ritardi nell'attuazione del predetto Piano, tali da far attivare le prerogative in capo al Governo (l'articolo 4 del d.l. n. 159/2007, convertito, dalla legge n. 222 del 2007), per le inadempienze relative alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico finanziario e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

Con DCA n. 81 del 25 giugno 2020, recepito con DGR n. 406/2020, in adempimento alle delibere del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 di cessazione del mandato commissariale conferito al Commissario ad acta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2018, la Regione ha adottato il **Piano di rientro** denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021". Era stata rilevata la mancanza del Piano operativo per il triennio 2022-2024: l'ultimo aggiornamento è risultato risalire, infatti, al triennio 2019-2021.

Le regioni sottoposte al piano di rientro sottostanno ad un regime speciale che deriva dalla necessità:

- 1) di riequilibrare progressivamente i conti sanitari per convergere verso l'equilibrio di bilancio sanitario con le fonti di finanziamento da programmazione nazionale;
- 2) di migliorare i livelli di erogazione delle prestazioni sanitarie per raggiungere le soglie di garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Il Piano di rientro si atteggia a Piano di "ristrutturazione industriale" che investe numerosi ambiti, anche in termini di miglioramento della strutturazione amministrativa (processi, strumenti, disponibilità di professionalità qualificate, etc.) chiamata a gestire il Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Il Piano di rientro procede nel tempo attraverso l'adozione di Programmi/Piani Operativi che aggiornano progressivamente gli obiettivi: detti piani operativi costituiscono, per legge, prosecuzioni

del “Piano di rientro” convenuto in sede di Accordo perfezionato tra lo Stato e la Regione nel 2007. Il relativo aggiornamento non è facoltativo, in quanto funzionale a dimostrare il rispetto dei vincoli ed il grado di attuazione degli obiettivi “concordati”.

Il Piano di rientro ed i relativi programmi operativi sono funzionali *“al perseguimento da parte delle Regioni di misure necessarie all’azzeramento dei disavanzi sanitari e al conseguimento dell’equilibrio economico finanziario, e di misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza (LEA) al fine di renderlo coerente con quello del vigente Piano sanitario nazionale (PSN) e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA”*.

Il Piano operativo 2023 non risulta approvato, al pari di quello relativo all’esercizio 2022: è stato invece predisposto e trasmesso ai Tavoli di verifica il programma operativo 2024-2026 (approvato con DGR n. 939 del 15/11/2024). Si ricorda che lo *status* di ente in Piano di rientro assume rilevanza avendo riguardo anche agli automatismi fiscali gravanti sulla collettività amministrata ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e dell’art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 ai sensi del quale “Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell’*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo”.

In sede istruttoria (Parifica rendiconto 2024), la Regione ha riferito che non risulta necessaria l’adozione di un ulteriore programma operativo 2025-2027, avendo trasmesso ai ministeri competenti, con nota prot. n. 0248777 del 26/02/2025, la comunicazione di *“Avvio del procedimento per la conclusione della procedura di Piano di Rientro del Disavanzo sanitario di cui all’Accordo siglato il 28 febbraio 2007”* con richiesta di uscire dalla procedura del Piano di rientro.

A seguito dell’attività di *due diligence* straordinaria iniziata nell’agosto 2023, la Sezione regionale di controllo ha indicato che *tale anomalia risulta definitivamente avviata a soluzione con i bilanci di esercizio adottati dalle aziende al 31/12/2024. Le risorse stanziare dalla Regione nell’esercizio 2023 (euro 475 milioni, legge 19/2024) consentono, infatti, la risoluzione di tale criticità.*

In merito agli Oneri per l’Advisor (capitolo di spesa NON parificato):

Dall’analisi dei capitoli del perimetro sanitario, si accertava che gli oneri dell’*Advisor contabile* (KPMG), derivanti dall’attività di *“supporto per il piano di accompagnamento allo sviluppo del SSR (DGR n. 66/07)”* erano finanziati a carico del Fondo sanitario indistinto e ciò in contrasto con il dettato dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, inerendo a spese estranee sia all’erogazione dei LEA sia a spesa sanitaria di diversa natura, trovandosi, peraltro, l’ente in piano di rientro da disavanzo sanitario.

Pertanto, per specifica previsione di legge, il fondo sanitario non può dare copertura a spese diverse da quelle funzionali al “riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza”, quale “causa” ed “obiettivo” ad un tempo dello *status* di Ente in Piano di rientro.

Dai riscontri effettuati, era emerso che lo stesso “Accordo” sul Piano di rientro sottoscritto in data 6 marzo 2007, tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Lazio, prevedeva – all’art. 1, comma 3 - che *“I costi derivanti da dette attività, nonché da eventuali consulenze legali che si renderanno necessarie, saranno a carico della Regione”*

Nell’esercizio 2024 erano stati riscontrati pagamenti della Regione a favore di KPMG sul Capitolo U0000H11726, e quindi su risorse sanitarie, con mandato n. 32513 del 22 novembre 2024, per l’importo pari ad euro 596.870,99 relativo all’anno 2023, e con mandato n. 32888, del 26 novembre 2024 pari ad euro 202.962,87, relativo all’anno 2024. Era stato ribadito che:

- tali oneri erano stati innestati sui capitoli del perimetro sanitario in violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011;
- per effetto di tale improprio utilizzo del Fondo, l’Ente era stato invitato a vincolare a valere sullo schema di rendiconto oggetto di odierno scrutinio, all’interno del risultato di amministrazione, componente parte C, le risorse funzionali a ristorare il capitolo di spesa H11726 del perimetro sanitario, per l’importo pari a euro 1.320.706,93.

L’Organo di Revisione rappresenta che la Regione nel corso del 2025:

- con l’art. 5 della LR 9/2025 ha istituito il capitolo U000H13948 finanziato con risorse regionali, per il pagamento delle competenze dell’Advisor contabile KPMG per l’importo di euro 721mila per l’anno 2025;
- con la DGR 1208 del 4/12/2025 si è conformata al rilievo della Corte Conti ed ha ristorato il capitolo H11726 del perimetro sanitario per l’importo di euro 1.320.706,93

L’Organo di Revisione rappresenta, altresì, che l’attuale contratto con l’Advisor è in scadenza a febbraio 2026: per tale ragione invita la Regione a svolgere i dovuti approfondimenti a riguardo ed a valutare se, dopo tale data, la sanità regionale avrà ancora bisogno dell’Advisor contabile rappresentando che, in caso positivo, dovrà essere bandita nuova gara.

In merito all’avvio di Lazio.0

Con DCA n. 504/2017 (e successive proroghe di cui al DCA n. 307/2018, e alla DGR n. 799/2020), la società controllata LazioCrea Spa è diventata il centro unico di pagamento del sistema sanitario. La società opera – ad oggi - in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito. Tale circostanza rappresenta un’anomalia strutturale più volte segnalata del sistema di gestione del SSR (sul punto si rinvia, da ultimo, ai rilievi effettuati nell’ambito della

Relazione allegata alla decisione di parifica 2022, par. 10.5.2.1). Al fine di sanare la criticità è stata istituita, con l'art. 1 della l.r. n. 17/2021, l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 **che è un ente del SSR ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (cfr. art. 2, l.r. n. 17/2021).

Ai fini della sua piena operatività, con deliberazione n. 917 del 14 dicembre 2023, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della l.r. n. 17/2021, è stato previsto entro:

- il 15 febbraio 2025, la nomina di un Commissario straordinario, nelle more della nomina, mediante avviso pubblico, del Direttore generale;
- il 31 dicembre 2025, l'adozione dell'atto aziendale, degli atti di definizione del fabbisogno di personale, di ogni atto ulteriore funzionale alla piena operatività dell'Azienda Lazio.0 e il completamento delle procedure di acquisizione delle risorse umane e finanziarie necessarie all'avvio delle relative attività;
- dal 1° gennaio 2026 l'avvio delle attività dell'azienda.

Con Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 44 è stato in particolare ridefinito il cronoprogramma delle attività funzionali all'avvio dell'Azienda

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 14 febbraio 2025, n. T00020, recante «*Nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0*» si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'azienda.

Con Delibera della Giunta regionale 7 marzo 2025, n. 118 è stata individuata la sede aziendale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, C.A.P. 00145, già sede della Regione Lazio.

Con Delibera della Giunta regionale 7 agosto 2025 n. 38 la Regione ha approvato l'Integrazione dell'Atto di indirizzo per l'adozione dell'Atto di autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Lazio, approvato con DGR n. 310 del 2 maggio 2024.

Si ricorda che nelle more del raggiungimento della piena operatività dell'azienda del SSR Lazio.0, recependo le prescrizioni della Corte, LazioCrea Spa esegue la procedura di pagamento tramite modalità operative di seguito indicate:

- Utilizzo di 18 codici Istat Ente distinti per singolo Ente del SSR: si specifica che LazioCrea è stata censita nel mese di ottobre 2018 come “centrale di pagamento” tra gli Enti del SIOPE+, di conseguenza per avviare la nuova procedura in tempi rapidi sono stati utilizzati i parametri già attivi;
- Accredito di 18 nuovi codici ufficio distinti per singolo Ente del SSR effettuato su <https://indicepa.gov.it/>;

- Utilizzo di 18 nuovi conti corrente dedicati al pagamento degli operatori economici distinti per singolo Ente del SSR”.

Quanto sopra indicato consente di identificare le movimentazioni in entrata, determinate dalle rimesse regionali ai sensi della procedura di pagamento vigente approvata DGR 799/2020, e le movimentazioni in uscita tramite l'esecuzione degli ordinativi di pagamento contenenti i nuovi parametri sopra indicati. L'esecuzione della procedura di pagamento prevede, una volta riscontrati gli esiti dei pagamenti effettuati tramite il circuito SIOPE +, la pubblicazione del “report pagato” sulla piattaforma regionale denominata “sistema pagamenti del SSR” la quale attiva, tramite servizi web, le chiusure contabili presso gli applicativi aziendali degli enti del SSR.

Con la piena operatività dell'Azienda Lazio.0, si potrà ritenere superata la necessità di attivare 18 posizioni SIOPE, stante la sua natura di ente appartenente al SSR ai sensi del art. 19 del d.lgs. n. 118/2011.

L'Organo di revisione si riporta alle considerazioni della Sezione regionale di controllo nella parte in cui ribadisce la necessità di mantenere nella fase transitoria la segregazione in conti separati delle risorse spettanti alle varie aziende, sino a piena operatività di Azienda “0”, e di prevedere successivamente sistemi di contabilizzazione che consentano di monitorare e verificare l'entità delle risorse impiegate annualmente per il pagamento delle fatture commerciali relative a ciascuna azienda anche al fine di verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013.

Conclusioni

Riportandosi ai paragrafi che precedono il Collegio dei Revisori ritiene:

congrue le previsioni di spesa e attendibili quelle di entrata sulla base:

- del quadro complessivo della programmazione regionale 2026-2028;
- delle risultanze del rendiconto 2024;
- delle previsioni definitive 2025;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio degli organismi e società partecipate;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per gli altri fondi effettuati dall'ente.

con riferimento alle previsioni di investimenti:

- Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria delle spese per investimenti (compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata), all'elenco degli interventi e al programma dei lavori pubblici, allegati al bilancio;
- Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DEFR, il piano dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti;

con riferimento alle previsioni di cassa:

- Attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 11/2020, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sarà tenuta ad approvare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

1. nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;
2. contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, il "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macro aggregati e capitoli per le spese. Il "Bilancio finanziario gestionale" provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto,

- richiamati l'articolo 20, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 123/2011 e l'articolo 27, comma 2, della L.R. n. 4/2013;
- preso atto delle variazioni di bilancio rispetto all'anno precedente, nonché del contenuto della proposta progetto di legge "Legge di Stabilità 2026-2028";
- verificato che il bilancio è stato redatto nella sostanziale osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità per quanto compatibile con i principi dell'armonizzazione, dei principi contabili generali previsti dall'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
- rilevate la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

il Collegio dei Revisori dei Conti

esprime parere favorevole

sulla proposta di legge regionale di cui alla DGR 1086 del 20/11/2025 concernente il "**Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028**" e sui documenti allegati, con l'invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione.

Roma, 13 dicembre 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Vincenzo Rutigliano



Dott. Giuseppe Mangano



Firmato digitalmente da:
MANGANO GIUSEPPE
Firmato il 13/12/2025 10:33
Seriale Certificato: 2200977
Valido dal 16/02/2023 al 16/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA